

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 2150

Conversione in legge del
decreto-legge 30 aprile
2010, n. 64, recante
disposizioni urgenti in
materia di spettacolo e
attività culturali

maggio 2010
n. 215



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: M. Celentano _2948

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Reggente ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati _3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 2150

Conversione in legge del
decreto-legge 30 aprile
2010, n. 64, recante
disposizioni urgenti in
materia di spettacolo e
attività culturali

maggio 2010

n. 215

a cura di: A. Sansò
hanno collaborato: V. Satta, S. Bonanni, B. Gatta

INDICE

INTRODUZIONE	9
SCHEDE DI LETTURA	11
Articolo 1 <i>(Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali)</i>	
Scheda di lettura.....	13
Sintesi normativa relativa alle fondazioni lirico-sinfoniche	15
Articolo 2 <i>(Procedimento di contrattazione collettiva nel settore lirico-sinfonico)</i>	
Scheda di lettura.....	19
Articolo 3 <i>(Disposizioni in materia di personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche)</i>	
Scheda di lettura.....	21
Articolo 4 <i>(Disposizioni in materia di attività culturali)</i>	
Scheda di lettura.....	33
Articolo 5 <i>(Disposizioni in materia di attività cinematografiche)</i>	
Scheda di lettura.....	35
Articolo 6 <i>(Disposizioni in materia di registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive)</i>	
Scheda di lettura.....	39
Articolo 7 <i>(Disposizioni sull'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori)</i>	
Scheda di lettura.....	43
Articolo 8 <i>(Abrogazioni)</i>	
Scheda di lettura.....	49
Articolo 9 <i>(Entrata in vigore)</i>	
Scheda di lettura.....	53

TESTO A FRONTE.....	55
Articolo 3	
<i>(Disposizioni in materia di personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche)</i>	
Comma 3.....	57
Comma 7.....	61
Articolo 5	
<i>(Disposizioni in materia di attività cinematografiche)</i>	
Comma 1.....	67
Comma 2.....	71
Articolo 6	
<i>(Disposizioni in materia di registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive)</i>	
Comma 1.....	77
Comma 2.....	79
Articolo 8	
<i>(Abrogazioni)</i>	
Comma 1.....	81
Comma 2.....	101
Comma 3, lett. a).....	103
Comma 3, lett. b).....	107
Comma 3, lett. c).....	111
Comma 3, lett. d).....	113
Comma 3, lett. e).....	115
ALLEGATO.....	117
Fondo unico per lo spettacolo, <i>Riparto anni 2009-2010</i>	119
Ministero per i beni e le attività culturali, <i>Dati sulle fondazioni lirico-sinfoniche anni 2004-2009</i>	121
LEON A., TUCCINI V., <i>La crisi delle fondazioni liriche: solo un problema gestionale?</i> , in <i>Economia della cultura</i> , n. 1/2006, pp. 109-121.....	131
CUGINI A., <i>La misurazione del costo degli eventi nelle fondazioni liriche e sinfoniche. Il caso dell'Accademia di Santa Cecilia</i> , in <i>Finanza, marketing e produzione</i> , n. 2/2006, pp. 113-152.....	145
AA.VV., <i>Il finanziamento pubblico allo spettacolo dal vivo: una ricerca empirica</i> , in www.aedon.mulino.it , n. 2/2008.....	185

- PETRICONE F., *Sulle fondazioni lirico-sinfoniche nessun dorma*, in *Giurisprudenza italiana*, n. 12/2008, pp. 2879-2889 217
- FORTE P., *Fondazioni, privatizzazione, concorrenza nella lirica: un cammino ancora in corso*, in www.aedon.mulino.it , n. 1/2009 229
- NUCCI A., *L'esercizio del diritto di sciopero nelle fondazioni lirico-sinfoniche*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, n. 1/2010, pp. 183-190..... 249

Introduzione

Il disegno di legge A.S. n. 2150, d'iniziativa governativa, dispone la conversione del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali.

Il d.l. è stato pubblicato nella G.U. n. 100 del 30 aprile 2010, e, in pari data, presentato al Senato per la conversione; scadrà pertanto il 29 giugno 2010.

L'atto Senato n. 2150 è stato assegnato in sede referente alla 7^a Commissione permanente il 30 aprile 2010, previ pareri delle Commissioni 1^a (per i presupposti di costituzionalità), 1^a, 2^a, 5^a, 6^a, 8^a, 11^a, e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il testo del decreto-legge consta di 9 articoli; tra le materie trattate il riassetto del settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, i contributi allo spettacolo dal vivo, l'età pensionabile dei danzatori, Cinecittà Luce SpA, il registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e audiovisive, l'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (nuovo IMAIE), disposizioni sui lavoratori extracomunitari nel settore dello spettacolo e sui cosiddetti servizi aggiuntivi nei luoghi della cultura.

Il presente *dossier* reca, nella prima parte, le schede di lettura degli articoli del decreto-legge; nella seconda parte, i testi a fronte delle novelle alla legislazione previgente; infine, alcuni allegati, tratti dal sito internet del Ministero per i beni e le attività culturali (riparto del Fondo unico per lo spettacolo anni 2009-2010, dati sulle fondazioni lirico-sinfoniche anni 2004-2009), e una selezione di articoli sulla materia.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali)

1. Con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, il Governo provvede alla revisione dell'attuale assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, attenendosi ai seguenti criteri:

a) razionalizzazione dell'organizzazione e del funzionamento sulla base dei principi di efficienza, corretta gestione, economicità ed imprenditorialità, anche al fine di favorire l'intervento di soggetti pubblici e privati nelle fondazioni;

b) individuazione degli indirizzi ai quali dovranno informarsi le decisioni attribuite alla autonomia statutaria di ciascuna fondazione, con particolare riferimento alla composizione degli organi, alla gestione e al controllo dell'attività, nonché alla partecipazione di privati finanziatori nel rispetto dell'autonomia e delle finalità culturali della fondazione; lo statuto di ciascuna fondazione e le relative modificazioni sono approvati dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

c) previsione di forme adeguate di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria della fondazione;

d) incentivazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la

rideterminazione dei criteri di ripartizione del contributo statale;

e) disciplina organica del sistema di contrattazione collettiva;

f) eventuale previsione di forme organizzative speciali per le fondazioni lirico-sinfoniche in relazione alla loro peculiarità, alla loro assoluta rilevanza internazionale, alle loro eccezionali capacità produttive, per rilevanti ricavi propri o per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, con attribuzione al Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del potere di approvazione dello statuto e delle relative modifiche. Lo statuto di ciascuna delle predette fondazioni prevede, tra l'altro, che i componenti del consiglio di amministrazione siano, di regola, nominati in proporzione al finanziamento alla gestione e che l'erogazione del contributo statale avvenga sulla base di programmi di attività triennali in ragione di una percentuale minima prestabilita a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163, con verifica successiva dei programmi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è sentito per le materie di sua specifica competenza.

2. Sullo schema di regolamento di cui al comma 1 è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n.281, del Consiglio di Stato e delle competenti commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il

regolamento è comunque emanato. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al presente articolo sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, delle quali si procede alla ricognizione in sede di emanazione delle disposizioni

regolamentari previste dal presente articolo.

3. I regolamenti previsti dal comma 1 sono emanati entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo in esame reca disposizioni per un riordino sistematico del settore lirico-sinfonico. Tale revisione dell'attuale assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche sarà operata con regolamenti da adottarsi su proposta del Ministro per i beni e delle attività culturali - attenendosi a una serie di criteri coerenti con i principi di efficienza, correttezza, economicità ed imprenditorialità - e da emanarsi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; sugli schemi di regolamento saranno acquisiti i pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.

Tra i criteri si prevede, tra l'altro, la rideterminazione dei criteri di ripartizione del contributo statale e la possibilità di riconoscere forme organizzative speciali per le fondazioni liriche che rivestano peculiarità nel rispetto di determinati parametri sia qualitativi, sia quantitativi.

Si ricorda che l'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988¹ dispone che, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

Il d.lgs. 29 settembre 1996, n. 367, reca disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato; la legge 11 novembre 2003, n. 310, ha previsto la costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari», nonché disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e attività culturali.

La legge 30 aprile 1985, n. 163², ha istituito, nello stato di previsione dell'allora Ministero del turismo e dello spettacolo, ora Ministero per i beni e le attività culturali, il Fondo unico per lo spettacolo, al fine di sostenere finanziariamente enti, istituzioni,

¹ Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*.

² *Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo*.

associazioni, organismi e imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché per promuovere e sostenere manifestazioni e iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero.

Riparto FUS 2010 (DM 4 marzo 2010)

Enti e attività	%	Stanziamento
Fondazioni lirico-sinfoniche	47,50	194.608.804,83
Attività cinematografiche	18,50	56.299.712,68
Attività teatrali di prosa	16,27	9.218.311,81
Attività musicali	13,74	66.667.650,40
Attività di danza	2,25	6.252.883,32
Spese funzionamento commissioni	0,03	75.795.008,20
Attività circensi	1,52	737.464,94
Osservatorio dello spettacolo	0,18	122.910,82
		TOTALE 409.702.747,00

Al comma 2 sarebbe opportuno sostituire le parole: "Sullo schema" con le seguenti: "Sugli schemi".

In merito al comma 3, si valuti l'opportunità di far decorrere il termine per l'emanazione dei regolamenti non dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, bensì dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Sintesi normativa relativa alle fondazioni lirico-sinfoniche

Com'è noto, le fondazioni lirico-sinfoniche sono state disciplinate dalla legge 14 agosto 1967, n. 800³, che ha dichiarato il "rilevante interesse generale" dell'attività lirica e concertistica "in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale delle collettività nazionali" e ha attribuito agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate la personalità giuridica di diritto pubblico, sottoponendoli alla vigilanza dell'autorità di Governo competente (all'epoca il Ministero del turismo e dello spettacolo). In particolare l'articolo 6 della legge riconosceva come enti autonomi 11 teatri lirici⁴ ed individuava l'Accademia nazionale di Santa Cecilia e l'istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da

³ Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali.

⁴ Il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze, il Teatro Comunale dell'Opera di Genova, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona. A questi si è aggiunta, a seguito della legge 11 novembre 2003, n. 310, la Fondazione Petruzzelli e teatro di Bari.

Palestrina (Cagliari) quali istituzioni concertistiche assimilate.

Le fondazioni sono state poi trasformate (decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367), in fondazioni di diritto privato, al fine di eliminare rigidità organizzative connesse alla natura pubblica dei soggetti e di creare disponibilità di risorse private in aggiunta al finanziamento statale, costituito principalmente dal Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge n. 163 del 1985.

Successivamente, il decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72⁵, al fine di favorire l'ingresso dei privati nelle fondazioni, ha ridotto dal 12 all'8 % la quota di minima di partecipazione patrimoniale per poter nominare un membro del consiglio di amministrazione (art. 2, comma 3-*bis*). Il suddetto decreto-legge ha inoltre modificato i criteri per il riparto della quota del FUS degli enti lirici e ha abolito il vincolo del 12 % minimo di partecipazione di soggetti privati alle fondazioni liriche per accedere all'aumento dei contributi statali (che era recato dall'art. 2, comma 4, del D.L. 24 novembre 2000, n. 345⁶).

Sulla materia è poi intervenuto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7⁷, che ha modificato la disciplina vigente attraverso vari interventi volti ad ottimizzare la gestione e a favorire il contenimento dei costi per gli allestimenti e per il personale (articolo 3-*ter*). A tal fine il decreto ha disposto il coordinamento tra le fondazioni, dettato norme in materia di contrattazione nazionale e integrativa, limitato le assunzioni per il triennio 2005-2007, novellato alcuni articoli del D.Lgs.367/1996.

Con decreto ministeriale 6 febbraio 2006, recante "Disposizioni in materia di coordinamento delle fondazioni lirico-sinfoniche", il Ministro per i beni e le attività culturali ha dato attuazione a tale disposizione disciplinando tra l'altro il contenimento dei costi per le scritture artistiche e per la produzione.

La legge finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266) ha introdotto il divieto, per le fondazioni lirico-sinfoniche - per gli anni 2006 e 2007 - di assunzioni a tempo indeterminato e di utilizzo di personale a tempo determinato in misura superiore al 20% dell'organico funzionale.

Il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273⁸, ha poi apportato alcune modifiche alla disciplina delle fondazioni lirico-sinfoniche, prevedendo (articolo 39-*vicies sexies*) che i membri dei consigli di amministrazione (il cui numero era fissato in sette, compreso il

⁵ *Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128.

⁶ *Disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche*, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6.

⁷ *Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti*, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

⁸ *Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti*, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

presidente) possano essere aumentati fino a nove.

Successivamente, l'articolo 29 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4⁹, ha previsto che, qualora i consigli di amministrazione siano composti da nove membri¹⁰, all'autorità di Governo in materia di spettacolo siano attribuiti almeno due rappresentanti.

La legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296), novellando l'articolo 24 del decreto legislativo n. 367 del 1996 sopra citato, è intervenuta sui criteri di ripartizione della quota del FUS a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, demandandone la definizione ad un decreto ministeriale e precisando che questi ultimi dovranno essere determinati sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi della produzione e tenendo conto degli interventi di riduzione delle spese.

Va segnalato che, prima dell'approvazione della citata legge finanziaria per il 2007, il decreto ministeriale 15 dicembre 2006 confermava per il 2007 i criteri di ripartizione della quota FUS alle fondazioni lirico-sinfoniche già indicati nel decreto ministeriale 10 giugno 1999, n. 239. I criteri generali e percentuali di ripartizione delle quote FUS a favore delle fondazioni, sono stati successivamente definiti dal decreto ministeriale 29 ottobre 2007, come modificato dal decreto 24 aprile 2008. Con decreto 17 dicembre 2008, il Ministro per i beni e le attività culturali dà facoltà all'amministrazione, per gli anni 2008 e 2009, di escludere la riduzione prevista dall'art. 5, comma 5, del decreto ministeriale 29 ottobre 2007 della quota di contributo, in ragione di accertate e comprovate difficoltà produttive e finanziarie nelle quali le fondazioni lirico-sinfoniche si siano venute a trovare.

Si ricorda, infine, che per l'annualità 2009, le quote di riparto del FUS per le varie finalità sono state fissate con decreto ministeriale 13 febbraio 2009. Per l'annualità 2010 la ripartizione è fissata con decreto ministeriale 4 marzo 2010.

Quanto ad ulteriori interventi, si ricorda che il comma 389 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha introdotto alcune disposizioni di modifica dell'ordinamento, prevedendo, in particolare, che i componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del presidente, e i commissari straordinari possono, a decorrere dal 1° gennaio 2008, essere riconfermati una sola volta. I commissari e i consiglieri che hanno superato il limite del mandato decadono una volta approvato il bilancio 2007.

Peraltro, l'articolo 5 del decreto-legge n. 248 del 2007¹¹, ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2008 della durata degli organi di gestione di alcune Fondazioni vigilate dal Ministero per i beni e le attività culturali in scadenza nel corso dell'anno, tra le

⁹ *Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione*, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

¹⁰ In relazione alla composizione dei consigli di amministrazione, si segnala che il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, ha elevato da 9 a 13 i membri del Consiglio d'amministrazione di Santa Cecilia.

¹¹ *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

quali rientrano anche quelle facenti capo alle fondazioni lirico-sinfoniche. Il comma 1-*bis* del medesimo articolo ha previsto, inoltre, che i consiglieri di amministrazione delle fondazioni di diritto privato, di cui al D.Lgs. n. 367 del 1996, in carica al momento della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, possono essere confermati al termine del loro mandato, per una sola volta e senza soluzioni di continuità.

Sempre la legge finanziaria 2008, all'art. 2, comma 392, ha confermato - per il triennio 2008-2010 - il divieto di assunzioni a tempo indeterminato (con una deroga per i posti in organico effettivamente vacanti e previa autorizzazione del Ministero) e ha posto il limite del 15 per cento dell'organico per l'utilizzo di personale a tempo determinato. La legge ha, poi, istituito (commi 393-394) un apposito Fondo (dotato di 20 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010) finalizzato alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che presentino particolari requisiti e ha demandato la ripartizione dei contributi ad un decreto annuale del Ministro per i beni e le attività culturali. Successivamente la Tabella E della legge finanziaria per il 2009 ha disposto il definanziamento delle risorse del Fondo, azzerandone la dotazione.

Si segnala che l'articolo 8, comma 3, lett. d), del decreto-legge in esame interviene sulla disciplina recata dalla legge finanziaria 2008 abrogando il comma 392 dell'articolo 2. Si rimanda, quindi, alla scheda relativa a tale articolo.

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 7, comma 4-*ter*, del citato decreto-legge n. 248 del 2007 prevede la possibilità di concedere, nelle more della stipula dei contratti integrativi aziendali, anticipazioni economiche ai dipendenti delle fondazioni in condizioni di equilibrio economico-finanziari, da riassorbirsi con la successiva stipula dei contratti integrativi aziendali.

Si segnala, infine, che la 7^a Commissione permanente del Senato ha approvato, in data 18 marzo 2009, una risoluzione relativa a prospettive, finanziamento e promozione delle fondazioni lirico-sinfoniche (Doc. XXIV, n. 3). La risoluzione impegna il Governo, tra l'altro, ad aumentare le risorse destinate al FUS, a promuovere la sinergia tra le varie fondazioni, a considerare l'opportunità di varare appositi tavoli di confronto per la valutazione degli aspetti più problematici della riforma delle fondazioni recata dal decreto legislativo n. 367 del 1996. La risoluzione impegna inoltre il Governo a predisporre strumenti per la valorizzazione del sistema dei grandi teatri d'opera, a prevedere sistemi di finanziamento con meccanismi perequativi e premianti, a favorire la partecipazione dei privati e a prevedere l'attivazione di un percorso che coinvolga tutti i soggetti interessati, quali le Regioni, i Comuni, le Sovrintendenze, le Fondazioni, le organizzazioni sindacali rappresentative.

Articolo 2

(Procedimento di contrattazione collettiva nel settore lirico-sinfonico)

1. In attesa della riforma organica del sistema di contrattazione collettiva riguardante i rapporti di lavoro alle dipendenze delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 1 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni è sottoscritto, per la parte datoriale, da una delegazione individuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti dalle fondazioni. La delegazione datoriale si avvale dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche

amministrazioni (ARAN). Le competenze inerenti alla contrattazione collettiva del personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche sono esercitate dal Ministro per i beni e le attività culturali. L'accordo è sottoposto al controllo della Corte dei conti, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione e fino alla verifica della maggiore rappresentatività dei lavoratori dipendenti dalle fondazioni, il contratto nazionale di lavoro è stipulato con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo in commento prevede che il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico-sinfoniche sia sottoscritto tra una delegazione datoriale (individuata con decreto del MiBAC), che si avvale della collaborazione dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni (ARAN), e le associazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti dalle fondazioni medesime. L'accordo sottoscritto sarà poi sottoposto al controllo della Corte dei conti.

L'articolo 22 del d.lgs. n. 367 del 1996¹² stabilisce che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle fondazioni sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente.

¹² Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato.

Al personale artistico si applica l'art. 2103¹³ del codice civile, a condizione che esso superi la verifica di idoneità professionale, nei modi disciplinati dalla contrattazione collettiva.

La retribuzione del personale è determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Resta riservato alla fondazione ogni diritto di sfruttamento economico degli spettacoli prodotti, organizzati o comunque rappresentati, e in generale delle esecuzioni musicali svolte nell'ambito del rapporto di lavoro.

Si osserva che il termine indicato per la sottoscrizione del contratto nazionale, decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, non sembra tener conto del fatto che il decreto-legge è ancora all'esame del Parlamento e suscettibile di modificazioni. Si valuti quindi l'opportunità di far decorrere il termine non dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, bensì dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

¹³ L'articolo 2103, relativo alle mansioni del lavoratore, prevede che il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo.

Articolo 3

(Disposizioni in materia di personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche)

1. Il personale dipendente delle fondazioni lirico-sinfoniche, previa autorizzazione del sovrintendente, può svolgere attività di lavoro autonomo per prestazioni di alto valore artistico e professionale, nei limiti, definiti anche in termini di impegno orario percentuale in relazione a quello dovuto per il rapporto di lavoro con la fondazione di appartenenza, e con le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, sempre che ciò non pregiudichi le esigenze produttive della fondazione. Nelle more della sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, sono vietate tutte le prestazioni di lavoro autonomo rese da tale personale, a decorrere dal 1° gennaio 2011. Restano, comunque, ferme le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274 e 508 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e quelle di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

2. Nell'ambito delle attività consentite ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, l'impegno di cui alla lettera c) del comma 2 del medesimo articolo, assunto da parte dei costituendi corpi artistici autonomi, è

condizione necessaria ai fini dell'autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione, è riportato nell'atto di convenzione appositamente stipulato con la fondazione di appartenenza e costituisce oggetto di specifica obbligazione con effetti di clausola risolutiva espressa dell'atto di convenzione, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

3. Il comma 5 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale, le clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali stipulati in contrasto con i principi di cui ai commi 2 e 4 e con il medesimo contratto collettivo nazionale non possono essere applicati e vengono rinegoziati tra le parti. Sono comunque nulli e improduttivi di effetti i preaccordi o le intese non formalmente qualificabili come contratti integrativi aziendali ai sensi del comma 4». I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.

4. Al fine di perseguire l'obiettivo della sostenibilità finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche, atteso lo stato di crisi e la produttività del settore, decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale

di lavoro e dei successivi contratti integrativi con le modalità di cui al presente articolo, il trattamento economico aggiuntivo, derivante dalla contrattazione integrativa aziendale, in godimento ai dipendenti delle fondazioni medesime, è ridotto del cinquanta per cento.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nonché di indire procedure concorsuali per tale scopo, fatto salvo che per quelle professionalità artistiche, di altissimo livello, necessarie per la copertura di ruoli di primaria importanza indispensabili per l'attività produttiva, previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali. Le procedure concorsuali non compatibili con le disposizioni del presente decreto, in atto al momento della sua entrata in vigore, sono prive di efficacia. A decorrere dall'anno 2013 le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, sono annualmente contenute in un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore a quella relativa al personale cessato nel corso dell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità da assumere non potrà essere superiore a quello delle unità cessate nell'anno precedente, fermo restando le compatibilità di bilancio della fondazione. Le assunzioni a tempo determinato, a copertura dei posti vacanti in organico, con esclusione delle prestazioni occasionali d'opera professionale dei lavoratori così detti aggiunti, non possono superare il quindici per cento dell'organico approvato. Per le assunzioni a tempo determinato le fondazioni lirico-sinfoniche possono avvalersi delle tipologie contrattuali

disciplinate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

6. Alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, continua ad applicarsi l'articolo 3, quarto e quinto comma, della legge 22 luglio 1977, n. 426, e successive modificazioni, anche con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati dopo la loro trasformazione in soggetti di diritto privato e al periodo anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Sono altresì inefficaci i contratti di scrittura artistica non concretamente riferiti a specifiche attività artistiche espressamente programmate. Non si applicano, in ogni caso, alle fondazioni lirico-sinfoniche le disposizioni dell'articolo 1, commi 01 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Ai dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, per le missioni all'estero, si applicano come tetto massimo le disposizioni in materia di trattamento economico di cui alla lettera D (Gruppo IV) della tabella A allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 1998.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 4, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 e successive modificazioni. L'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto è sostituito dal seguente:

«4. Per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tircorei e ballerini, l'età pensionabile è fissata per uomini e donne al compimento del quarantacinquesimo anno di età anagrafica, con l'impiego, per i lavoratori cui si applica integralmente il sistema contributivo o misto, del coefficiente di

trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo all'età inferiore.». 8. A decorrere dal 2010, all'onere derivante dal comma 8, valutato in euro 1.700.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 8 e riferisce in merito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per i beni e le attività culturali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al presente comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle

finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della Missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 3, **comma 1**, attribuisce carattere di esclusività al rapporto di lavoro del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, che può svolgere attività di lavoro autonomo solo nei limiti e con le modalità previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, previa autorizzazione del sovrintendente. Nelle more della sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, sono vietate tutte le prestazioni di lavoro autonomo a decorrere dal 1° gennaio 2011, pur restando ferme alcune disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione e quelle della legge n. 498 del 1992¹⁴.

L'articolo 3-ter del decreto-legge n. 7/2005¹⁵, recante disposizioni relative alle fondazioni lirico-sinfoniche, prevede che il contratto collettivo nazionale di lavoro delle

¹⁴ *Interventi urgenti in materia di finanza pubblica.*

¹⁵ D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43, recante *Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti*

citare fondazioni assicuri l'ottimale utilizzazione del personale dipendente in ragione delle professionalità e delle esigenze produttive delle fondazioni, con particolare riferimento al personale dipendente che svolge le attività di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 (*si veda infra*), o che svolge attività di lavoro autonomo o professionale. I contratti integrativi aziendali delle fondazioni lirico-sinfoniche sono sottoscritti esclusivamente nelle materie e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, non possono disciplinare istituti non esplicitamente loro demandati dal medesimo contratto collettivo e non possono derogare a quanto previsto in materia di vincoli di bilancio.

Il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al d.lgs. n. 1994/297, prevede:

all'art. 267, comma 1, che il divieto di cumulo di impieghi di cui all'art. 508 del medesimo T.U. non si applichi al personale docente dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti;

all'art. 273, che i conservatori di musica, per lo svolgimento di attività didattiche ed artistiche per le quali non sia possibile provvedere con personale di ruolo, possano stipulare contratti di collaborazione con il personale dipendente da enti lirici o da altre istituzioni di produzione musicale, previa autorizzazione dei rispettivi competenti organi di amministrazione. Analogamente possono provvedere i predetti enti e istituzioni di produzione musicale nei confronti del personale docente dipendente dai conservatori, previa autorizzazione del competente organo di amministrazione del conservatorio;

all'art. 274, che i docenti dei conservatori di musica che, alla data del 13 luglio 1980, abbiano esercitato, oltre l'insegnamento, attività presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale e che, avvalendosi della facoltà di scelta del rapporto di dipendenza organica per l'una o l'altra attività, abbiano optato, entro il 31 dicembre 1993, per la dipendenza dagli enti lirici o istituzioni predette, perdendo conseguentemente la qualità di titolari nei conservatori di musica, abbiano la precedenza assoluta rispetto a qualsiasi altro aspirante, ai fini della stipula del contratto di collaborazione con il conservatorio dal quale dipendevano all'atto dell'opzione;

all'art. 508, tra l'altro, che l'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di altre categorie di personale non sia cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico e che al personale docente sia consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.

I primi due commi dell'art. 9 della legge n. 498 del 1992¹⁶ dispongono che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale amministrativo, artistico e tecnico degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate è incompatibile con qualsiasi altro lavoro dipendente pubblico o privato; coloro che vengono a trovarsi in situazione di incompatibilità possono optare entro trenta giorni per la trasformazione del rapporto in contratto a tempo determinato di durata biennale.

relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti; il comma 5 dell'articolo 3-ter è inoltre novellato dal comma 3 dell'articolo in esame.

¹⁶ *Interventi urgenti di finanza pubblica.*

Al comma 1, primo periodo, non appare attinente alla materia trattata il riferimento all'art. 2 (riguardante alcuni enti di ricerca) del D.L. n. 7/2005.

Al **comma 2**, per i corpi artistici - ferma restando la facoltà di cui all'articolo 23 del d.lgs. n. 367 del 1996, di costituirsi in forma organizzativa autonoma se ciò non pregiudica il regolare svolgimento dell'attività della fondazione - viene espressamente previsto che il mancato adempimento dell'impegno di cui alla lettera c) del comma 2 del citato articolo 23 (ovvero il mancato riconoscimento alla fondazione di vantaggi economici, previamente concordati, in termini di cessione totale o parziale di diritti radiofonici o televisivi, o di partecipazione ai proventi dell'attività, anche in considerazione della utilizzazione del nome della fondazione), in quanto riportato nell'atto di convenzione appositamente stipulato con la fondazione, costituisce oggetto di specifica obbligazione con effetti di clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

L'articolo 23 della legge n. 367 del 1996, in materia di corpi artistici, stabilisce che il personale dipendente delle fondazioni possa svolgere attività di lavoro autonomo per prestazioni di alto valore artistico e professionale, con l'autorizzazione del consiglio di amministrazione delle fondazioni, e sempre che ciò non pregiudichi le esigenze produttive della fondazione.

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, i corpi artistici possono costituirsi in forma organizzativa autonoma, se ciò non pregiudica il regolare svolgimento dell'attività della fondazione, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, e in presenza di espliciti impegni in ordine:

a) al mantenimento del rapporto di lavoro con la fondazione da parte di tutti i componenti del corpo artistico e all'indicazione di tale appartenenza in occasione delle manifestazioni cui il corpo organizzato partecipa, salvo che la costituzione in forma autonoma non sia concordata in vista di una consensuale cessazione del rapporto di lavoro dipendente;

b) alla tutela delle esigenze organizzative dell'ente, con particolare riferimento alla utilizzazione del personale necessario per assicurare lo svolgimento continuo e programmato dell'attività;

c) al riconoscimento all'ente di vantaggi economici, previamente concordati, in termini di cessione totale o parziale di diritti radiofonici o televisivi, o di partecipazione ai proventi dell'attività, anche in considerazione della utilizzazione del nome della fondazione.

L'art. 1456 del codice civile, riguardante la clausola risolutiva espressa, stabilisce che i contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.

Il **comma 3** novella l'articolo 3-ter, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7¹⁷, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, prevedendo che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, le clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali stipulati in contrasto con i principi di cui ai commi 2 e 4 del citato articolo 3-ter e con il medesimo contratto collettivo nazionale non possano essere applicati e debbano essere ricontrattati tra le parti. Conseguentemente i contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il comma 5 dell'articolo 3-ter del d.l. n. 7/2005 prevede che, nelle more della stipula dei contratti integrativi aziendali secondo le modalità di cui al medesimo articolo, con apposita delibera del consiglio di amministrazione possano essere concesse ai dipendenti delle fondazioni che presentino condizioni di equilibrio economico-finanziario anticipazioni economiche, da riassorbirsi con la stipula dei predetti contratti integrativi, strettamente correlate ad accertati e rilevanti aumenti della produttività. La delibera di cui al primo periodo è sottoposta al collegio dei revisori che ne verifica la compatibilità economica e la validità. Il consiglio di amministrazione di ogni singola fondazione individua con apposita delibera le risorse necessarie per la contrattazione integrativa nel rispetto del principio del pareggio di bilancio; tale delibera è sottoposta al collegio dei revisori che ne verifica la compatibilità con il conto economico e il rispetto dei principi di cui al comma 4. Le delibere di cui al comma in commento, corredate del parere reso dal collegio dei revisori, sono trasmesse al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Si valuti l'opportunità di spostare l'ultimo periodo del comma come nuovo capoverso o come comma autonomo, procedendo a una rinumerazione dei commi dell'articolo in esame.

Il **comma 4** prevede che, decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto in esame e fino alla stipulazione del nuovo contratto nazionale di lavoro e dei successivi contratti integrativi, il trattamento economico aggiuntivo, derivante dalla contrattazione integrativa aziendale, sia ridotto del 50 per cento.

In merito al comma 4, si valuti l'opportunità di far decorrere il termine non dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, bensì dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Il **comma 5** vieta alle fondazioni lirico-sinfoniche fino al 31 dicembre 2012, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nonché di indire procedure concorsuali per tale scopo, pur consentendo l'assunzione a tempo indeterminato

¹⁷ Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti.

per quelle professionalità artistiche, di altissimo livello, necessarie per la copertura di ruoli di primaria importanza indispensabili per l'attività produttiva, previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

Dall'anno 2013 le assunzioni a tempo indeterminato saranno contenute nel limite massimo del *turnover* del personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell'anno precedente, ferme restando le compatibilità di bilancio di ogni fondazione, al fine di ridurre i costi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato.

Le assunzioni a tempo determinato, a copertura dei posti vacanti in organico, con esclusione delle prestazioni occasionali d'opera professionale dei lavoratori così detti «aggiunti», invece, non possono superare il 15 per cento dell'organico approvato. *Si osserva che non appare chiaro il termine di decorrenza della presente disposizione.*

In ogni caso, è data alle fondazioni lirico-sinfoniche la possibilità di avvalersi, compatibilmente con i vincoli di bilancio, delle tipologie contrattuali e delle forme di organizzazione del lavoro disciplinate dal decreto legislativo n. 276 del 2003.

Il d.lgs. n. 276/2003¹⁸ reca al suo interno disposizioni in merito a più tipologie contrattuali; in particolare:

al titolo V, tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile, quali il lavoro intermittente (capo I), ripartito (capo II) e a tempo parziale (capo III);

al titolo VI, si occupa di apprendistato e contratto di inserimento;

al titolo VII, tipologie contrattuali a progetto e occasionali (capo I) e prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti (capo II).

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2, comma 392 (peraltro abrogato dall'art. 8 del decreto-legge in esame), della legge finanziaria 2008¹⁹, per gli anni 2008, 2009 e 2010 alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Possono essere effettuate assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico, tecnico ed amministrativo per i posti specificatamente vacanti nell'organico funzionale approvato, esclusivamente al fine di sopperire a comprovate esigenze produttive, previa autorizzazione del Ministero vigilante. Per il medesimo periodo il personale a tempo determinato non può superare il 15 per cento dell'organico funzionale approvato.

Il **comma 6** conferma l'applicazione alle fondazioni, con una norma avente carattere interpretativo, delle disposizioni di cui alla legge n. 426 del 1977 che vietano i rinnovi dei rapporti di lavoro che, in base a disposizioni legislative o contrattuali, comporterebbero la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.

¹⁸ Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30.

¹⁹ Legge 24 dicembre 2007, n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

Si prevede, inoltre, che ai dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche si applichino, per le missioni all'estero, le disposizioni in materia di trattamento economico di missione e trasferimento vigenti per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

I commi quarto e quinto dell'art. 3 della legge n. 426 del 1977²⁰ stabiliscono che sono vietati i rinnovi dei rapporti di lavoro che, in base a disposizioni legislative o contrattuali, comporterebbero la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato. Le assunzioni attuate in violazione di tale divieto sono nulle di diritto, ferma la responsabilità personale di chi le ha disposte.

Il d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, recante *Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES*, è entrato in vigore il 24 ottobre 2001. L'art. 11, comma 4, del medesimo decreto dispone che al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale previste dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, non si applichino le norme di cui agli articoli 4 e 5, relative al contratto a tempo determinato.

L'art. 1 del citato decreto prevede:

al comma 01 che il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato;

al comma 1 che è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro;

al comma 2 che l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1.

Il D.M. 27 agosto 1998, recante l'adeguamento delle diarie di missione all'estero del personale statale, civile e militare, delle università e della scuola, stabilisce che ai fini dell'attribuzione del trattamento economico spettante per le missioni all'estero, il personale dello Stato, compreso quello delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, delle università e della scuola, è suddiviso nei gruppi indicati nella tabella A annessa al decreto. Le diarie nette per le missioni effettuate dal personale indicato sono fissate nelle misure stabilite nella tabella B.

Alla tabella A, la lettera D (Gruppo IV) comprende:

personale della magistratura ordinaria: da magistrato di tribunale a uditore giudiziario e qualifiche equiparate;

magistrati della giustizia militare, procuratori dello Stato: da procuratore dello Stato alla II classe di stipendio a procuratore dello Stato alla I classe di stipendio; da magistrato di tribunale militare a uditore giudiziario militare e qualifiche equiparate;

personale civile: personale dalla nona alla settima qualifica funzionale e delle qualifiche ad esaurimento ed equiparate;

personale militare: da tenente colonnello a maresciallo capo e gradi corrispondenti;

²⁰ *Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali.*

personale delle università: ricercatori universitari confermati e non confermati; assistenti universitari r.e., personale del ruolo tecnico speciale e delle qualifiche funzionali dalla nona alla settima;

personale della scuola: personale direttivo, personale docente di ogni ordine e grado, personale non docente a partire dalla settima qualifica.

Il **comma 7** si occupa dell'età pensionabili dei danzatori che, con una novella all'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 182 del 1997, viene fissata sia per gli uomini che per le donne al compimento del quarantacinquesimo anno di età anagrafica, con l'impiego, per i lavoratori cui si applica integralmente il sistema contributivo o misto, del coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 335 del 1995, relativo all'età inferiore.

L'art. 4 del D.Lgs. n. 182 del 1997²¹, riguardante le modalità di calcolo e i requisiti d'accesso delle prestazioni pensionistiche, al comma 13 dispone che per i lavoratori appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini iscritti successivamente alla data del 31 dicembre 1995, stante la specificità dell'attività lavorativa svolta, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335²², è consentito aggiungere alla propria età anagrafica, ai fini del conseguimento dell'età pensionabile prevista dall'articolo 1, comma 20, della citata legge n. 335, e per l'applicazione dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della medesima legge, un anno ogni quattro di lavoro effettivamente svolto nelle suddette qualifiche, fino ad un massimo di cinque anni.

Il comma 4 del succitato art. 4 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini già iscritti alla data del 31 dicembre 1995 l'età pensionabile è gradualmente elevata in ragione di un anno anagrafico ogni diciotto mesi fino a raggiungere l'età di 52 anni per gli uomini e 47 anni per le donne.

L'art. 1, comma 6, della legge n. 335 del 1995 stabilisce che l'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella A allegata alla legge relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi.

In merito all'abrogazione dell'art. 4, comma 13, del d.lgs. n. 182 del 1997, si osserva che il successivo comma 14 contiene un riferimento interno al comma 13; si valuti, pertanto, l'opportunità di operare i necessari coordinamenti.

²¹ Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS.

²² Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.

Il **comma 8** reca la copertura finanziaria del comma precedente, a cui si provvede, a decorrere dal 2010, con una riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 163 del 1985 (Fondo unico per lo spettacolo - FUS). L'ENPALS provvederà al monitoraggio degli oneri di cui al comma 7, riferendone al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a quello per i beni e le attività culturali e a quello dell'economia e delle finanze. In caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa comportanti maggiori oneri, si provvederà attraverso la riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili del programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.

La legge di contabilità e finanza pubblica²³ si occupa all'art. 17 della copertura finanziaria delle leggi, stabilendo al comma 1 che ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri debba indicare espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. In ogni caso la clausola di salvaguardia deve garantire la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura. La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'[articolo 18](#), restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura;

c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale.

Il comma 12 del medesimo articolo 17 stabilisce che la clausola di salvaguardia di cui al comma 1 debba essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli

²³ Legge 31 dicembre 2009, n. 196.

scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Inoltre, il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative (comma 13).

Ai sensi dell'art. 11, comma 3, la legge di stabilità contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale. In particolare, essa indica, tra l'altro, le norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13.

L'art. 26 della medesima legge prevede la costituzione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nella parte corrente, di un «fondo di riserva per le spese obbligatorie», la cui dotazione è determinata, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio. Ai sensi del comma 2 del citato articolo, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento delle dotazioni sia di competenza sia di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio.

Si rileva che i due riferimenti normativi interni non dovrebbero essere relativi al comma 8, ma al comma 7.

Articolo 4

(Disposizioni in materia di attività culturali)

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali ridetermina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239, e con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, i criteri per l'erogazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, nonché le modalità per la loro liquidazione e anticipazione. I criteri di assegnazione tengono conto dei livelli quantitativi e della importanza culturale

della produzione svolta, della regolarità gestionale degli organismi, nonché degli indici di affluenza del pubblico e sono riferiti ad attività già svolte e rendicontate. Dall'anno 2010 il Ministero per i beni e le attività culturali può liquidare anticipazioni sui contributi ancora da erogare, fino all'ottanta per cento dell'ultimo contributo assegnato, secondo i criteri e le modalità previsti dai decreti ministeriali vigenti in tale ambito.

L'**articolo 4** attribuisce al Ministro per i beni e le attività culturali la facoltà di rideterminare con propri decreti non aventi natura regolamentare, i criteri di assegnazione ed erogazione dei contributi allo spettacolo dal vivo. I criteri di assegnazione, relativi ad attività già svolte e rendicontate, tengono conto dei livelli quantitativi e dell'importanza culturale della produzione svolta, della regolarità gestionale degli organismi, nonché degli indici di affluenza del pubblico.

Per i contributi ancora da erogare, dal 2010 il Ministero potrà liquidare anticipatamente fino all'80 per cento dell'ultimo contributo assegnato.

La relazione illustrativa chiarisce che l'obiettivo perseguito è quello di razionalizzare l'intero sistema di finanziamento statale destinato agli organismi dello spettacolo dal vivo, tenendo conto, a differenza di quanto accade oggi, dell'attività effettivamente consuntivata.

La previsione dell'ultimo periodo del comma intende emancipare l'Amministrazione dal problema delle assegnazioni deliberate su mero preventivo, che spesso successivamente sono state ridotte o revocate all'atto della verifica dell'effettiva attività prodotta.

Si ricorda che l'art. 1, comma 1, del D.L. 18 febbraio 2003, n. 24²⁴, stabilisce che, in attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all'articolo 117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, i criteri e le modalità di

²⁴ *Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo*, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2003, n. 82.

erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo, previsti dalla legge 30 aprile 1985, n. 163²⁵, e le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo sono stabiliti con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali non aventi natura regolamentare.

Successivamente la legge 15 novembre 2005, n. 239²⁶, all'art. 1, comma 3, dispone che i succitati decreti ministeriali sono adottati d'intesa con la Conferenza unificata; possono comunque essere adottati qualora l'intesa non sia stata raggiunta entro sessanta giorni dalla data della loro trasmissione alla Conferenza unificata da parte del Ministro per i beni e le attività culturali.

Si valuti l'opportunità di far decorrere il termine per l'emanazione dei decreti ministeriali non dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, bensì dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

²⁵ Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo.

²⁶ Disposizioni in materia di spettacolo.

Articolo 5

(Disposizioni in materia di attività cinematografiche)

1. Al fine di quanto previsto nell'articolo 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e successive modificazioni, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Nella società di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze assume la titolarità delle relative partecipazioni e il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: "Ministro", esercita i diritti dell'azionista, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari.

3. La società di cui al comma 1 presenta al Ministro una proposta di programma coerente con gli obiettivi strategici individuati nell'atto di indirizzo emanato annualmente. L'atto d'indirizzo riguarda attività e servizi di interesse generale, con esclusione della produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali. Sono ricompresi nelle attività e servizi di interesse generale l'eventuale gestione, per conto del Ministero, del fondo e della annessa contabilità speciale di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché la distribuzione, in

coerenza con gli obiettivi individuati nell'atto di indirizzo, di:

a) opere cinematografiche prime e seconde di lungometraggio;

b) opere cinematografiche di cortometraggio;

c) opere cinematografiche espressione di tecniche sperimentali o che utilizzano nuove tecnologie.

4. Il programma annuale delle attività di cui al comma 3 è approvato dal Ministro, che assegna le risorse finanziarie necessarie per il suo svolgimento e per il funzionamento della società, inclusa la copertura dei costi per il personale. Le attività del programma annuale sono svolte entro l'anno di riferimento, salvo eventuali variazioni da comunicare al Ministro entro il semestre successivo alla chiusura dell'anno di riferimento. In quest'ultimo caso, tali attività possono essere realizzate entro la fine dell'esercizio successivo.».

2. All'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.28, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministero gestisce il Fondo di cui al comma 1 avvalendosi di appositi soggetti selezionati ai sensi delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la società di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e successive modificazioni.».

Il presente articolo ridefinisce le funzioni e i compiti del gruppo Cinecittà Luce SpA, novellando i commi 2, 3 e 4 dell'art. 5-*bis* del D.L. 23 aprile 1993, n.

118²⁷. Relativamente alla citata società, il Ministro dell'economia e delle finanze assume la titolarità delle partecipazioni e il Ministro per i beni e le attività culturali esercita i diritti dell'azionista. La società presenterà una proposta di programma coerente con gli obiettivi indicati nell'atto di indirizzo, che riguarderà attività e servizi di interesse generale, tra i quali si comprende l'eventuale gestione del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche, nonché la distribuzione di opere cinematografiche di lungometraggio, di cortometraggio e che utilizzano tecniche sperimentali o nuove tecnologie. Il programma annuale è approvato dal Ministro.

Si ricorda che, in data 11 maggio 2009, è avvenuta la fusione tra Istituto Luce e Cinecittà Holding, che ha dato vita alla nuova società Cinecittà Luce S.p.A., la quale assorbe al proprio interno anche le competenze della ex controllata Filmitalia S.p.A., che era preposta all'attività di promozione internazionale.

Il Ministro per i beni e le attività culturali ha emanato, in data 3 aprile 2009, un atto di indirizzo (prot. 7358) in cui ha definito le linee programmatiche e di intervento per gli anni 2009 e 2010. Nel predetto documento, il Ministro ha richiamato l'esigenza di perseguire obiettivi che rivestano funzioni di interesse generale mediante una revisione delle attività della società che, pertanto, non si limitano alla sola produzione e distribuzione cinematografica di opere prime e seconde ovvero di cortometraggi, ma spaziano, altresì, tra la conservazione e valorizzazione del patrimonio archivistico fotocinematografico, la promozione della cinematografia italiana classica e contemporanea, l'erogazione di servizi agli operatori del settore.

La nuova configurazione della *mission* della Società, operata dall'articolo in esame, è posta in relazione all'articolo 3, comma 27, della legge finanziaria per il 2008²⁸, che, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, prevede, tra l'altro, che le amministrazioni pubbliche non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

Il seguente comma 28 dispone che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27; la delibera è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.

Ai sensi del comma 29, le amministrazioni pubbliche devono, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge²⁹, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedere a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni.

²⁷ *Disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA*, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 1993, n. 202.

²⁸ Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

²⁹ Legge entrata in vigore il 1° gennaio 2008.

In relazione al novellato comma 3, si osserva che la disposizione non precisa entro quale termine la società presenta la proposta di programma al Ministro.

Il **comma 2** novella l'art. 12, comma 7, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28³⁰, prevedendo che il MiBAC possa gestire il succitato Fondo avvalendosi di soggetti selezionati o attraverso la stessa Cinecittà Luce Spa.

Si ricorda che l'art. 12 del D.Lgs. n. 28 del 2004 ha istituito presso il MiBAC il Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche, destinato:

a) al sostegno degli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche per la produzione di opere filmiche, anche con riferimento alla realizzazione di colonne sonore, e per lo sviluppo di sceneggiature originali di particolare rilievo culturale e sociale;

b) alla corresponsione di contributi a favore di imprese di distribuzione ed esportazione, anche per la realizzazione di versioni dei film riconosciuti di interesse culturale in lingua diversa da quella della ripresa sonora diretta;

c) alla corresponsione di contributi sugli interessi dei mutui ed alla concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonché per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie;

d) alla concessione di mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi a favore delle industrie tecniche cinematografiche, per la realizzazione, la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di post-produzione;

e) alla corresponsione di contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore delle attività cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro con riferimento ad altri settori dello spettacolo.

In relazione al comma 2, si valuti l'opportunità di esplicitare le disposizioni vigenti in base alle quali si selezioneranno i soggetti di cui il Ministero potrebbe avvalersi per la gestione del Fondo citato.

³⁰ *Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137.*

Articolo 6

(Disposizioni in materia di registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive)

1. All'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e attività culturali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi, sentita la SIAE, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono determinate le caratteristiche del registro, le modalità di registrazione delle opere, le relative tariffe e la documentazione probatoria

necessaria per l'accertamento della titolarità dei diritti.»;

b) al quinto comma, terzo periodo, dopo le parole: «Per le opere cinematografiche» sono inserite le seguenti: «e per le opere audiovisive».

2. È abrogato l'articolo 23 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché tutte le altre disposizioni incompatibili con quelle di cui al presente articolo. Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 103, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, resta in vigore il sistema previgente.

3. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6, comma 1, dispone che il registro pubblico speciale per le opere cinematografiche di cui all'articolo 103 della legge n. 633 del 1941³¹ comprenda anche le opere audiovisive, in quanto la normativa europea sul diritto d'autore reca regole comuni per l'opera cinematografica e per l'opera audiovisiva.

La legge n. 633/1941, con l'articolo 103, primo comma, istituì un "registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge", e al secondo comma dispose che la SIAE curasse la tenuta di un "registro speciale per le opere cinematografiche". In detti registri sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento.

Il quinto comma prevede che la registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. Per le opere cinematografiche (*e ora anche per le opere audiovisive*) la presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo comma.

³¹ Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

L'odierna SIAE nacque nel 1882 a Milano, sotto la denominazione di *Società Italiana degli Autori*. Nel 1926 trasferì la sua sede a Roma e l'anno seguente assunse l'attuale nome di *Società Italiana degli Autori ed Editori*. La legge n. 633/1941 la trasformò in ente pubblico e le riconobbe in via esclusiva l'attività di intermediazione per l'esercizio dei diritti di pubblica rappresentazione, esecuzione, registrazione e radiodiffusione delle opere musicali, teatrali e letterarie. Da ultimo, la SIAE è stata riformata con legge 9 gennaio 2008, n. 2, e oggi è un ente pubblico economico a base associativa, che non rientra nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, ed è sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero per i beni e le attività culturali.

Data l'estensione del registro pubblico speciale al campo delle opere audiovisive, il **comma 1** del decreto-legge in esame - sempre in forma di novella all'articolo 103, secondo comma, della legge n. 633/1941- prevede una revisione delle caratteristiche del registro, delle modalità di registrazione, delle tariffe e della documentazione probatoria occorrente ai fini dell'accertamento della titolarità dei diritti, da attuarsi entro sei mesi. Questo compito viene rimesso ad un futuro decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.

Il **comma 2** abroga l'articolo 23 del decreto legislativo n. 28 del 2004³² e tutte le altre disposizioni incompatibili con quelle recate dall'articolo 6 in esame.

L'articolo abrogato stabiliva che i film riconosciuti di nazionalità italiana e quelli equiparati, ai fini dell'ammissione ai benefici del medesimo decreto n. 28, fossero iscritti nel pubblico registro per la cinematografia istituito nel 1994 (con decreto-legge n. 26/1994³³).

I benefici previsti dal decreto legislativo n. 28/2004, ai quali si poteva essere ammessi a condizione di essere iscritti al pubblico registro indicato al suo articolo 23 ora abrogato, consistono in: incentivi alla produzione, sotto forma di contributi calcolati in percentuale sugli incassi, al lordo delle imposte (articolo 10); fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche (articoli 12-16); premi di qualità (articolo 17); promozione delle attività cinematografiche (articolo 19); agevolazioni fiscali e finanziarie (articolo 25).

Il decreto legislativo n. 28/2004 pone al suo articolo 5 una serie di requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana e, all'articolo 6, una deroga grazie alla quale possono essere riconosciuti nazionali -e quindi equiparati ai prodotti cinematografici nazionali- i lungometraggi e i cortometraggi realizzati in coproduzione con imprese

³² *Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137.*

³³ *Interventi urgenti in favore del cinema, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° marzo 1994, n. 153.*

estere, in base a speciali accordi internazionali di reciprocità e di altri requisiti dettagliatamente indicati nel medesimo articolo 6.

Quanto alle altre abrogazioni implicite cui allude il **comma 2** non sono forniti elementi identificativi. Il comma mantiene in vigore il sistema previgente (*sarebbe da esplicitare a quale sistema si fa riferimento*) fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri menzionato nel **comma 1**.

Invero, le indicazioni sul futuro decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che si leggono al comma 1, a prima vista, non paiono incidere sui requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana o per l'equiparazione; né appare a prima vista chiara la relazione tra l'abrogazione dell'art. 23 del d.lgs. n. 28/2004 e il novellato art. 103, secondo comma, della legge n. 633/1941.

Il **comma 3**, infine, esclude che dal presente articolo derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica chiarisce che la gestione del registro è affidata alla SIAE che allo scopo destina le tariffe che gli utenti corrispondono per avvalersi dei relativi servizi.

Articolo 7

(Disposizioni sull'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori)

1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 93, e garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) in liquidazione, ai sensi dell'articolo 14 del codice civile, è costituito dagli artisti interpreti esecutori, assistiti dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, firmatarie dei contratti collettivi nazionali, il nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (nuovo IMAIE), associazione avente personalità giuridica di diritto privato, disciplinata, per quanto non espressamente previsto dalla presente disposizione, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del codice medesimo. Il nuovo IMAIE opera sotto la vigilanza congiunta della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne approvano lo statuto e ogni successiva modificazione, il regolamento elettorale e di attuazione dell'articolo 7 della legge n. 93 del 1992, assicurando che l'assetto organizzativo sia tale da garantire efficaci forme di tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nomina il presidente del collegio dei revisori, il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero

dell'economia e delle finanze nominano un componente ciascuno del collegio.

2. A decorrere dal 14 luglio 2009 sono considerati trasferiti al nuovo IMAIE compiti e funzioni attribuiti ai sensi di legge ad IMAIE in liquidazione ed, in particolare, il compito di incassare e ripartire, tra gli artisti interpreti esecutori aventi diritto, i compensi di cui agli articoli 71-septies, 71-octies, 73, 73-bis, 80, 84 e 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93. Il nuovo IMAIE determina l'ammontare dei compensi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, conformemente allo statuto ed ai regolamenti attuativi dello stesso, tenuto conto dell'articolo 82 della legge 22 aprile 1941, n.633. Al nuovo IMAIE è trasferito, dalla data di costituzione, il personale di IMAIE in liquidazione. Al termine della procedura di liquidazione sono trasferiti al nuovo IMAIE l'eventuale residuo attivo ed i crediti maturati. Limitatamente a tale fine si applica l'articolo 2112 del codice civile.

3. Gli adempimenti di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, sono assolti con la pubblicazione nel sito del nuovo IMAIE, per millenovantacinque giorni consecutivi, dell'elenco degli aventi diritto, distintamente per ciascun trimestre, con la indicazione, per ciascun avente diritto, del periodo cui si riferisce il compenso e del produttore di fonogrammi che ha versato lo stesso.

L'**articolo 7** disciplina il nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE), la cui istituzione è recata dall'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 93³⁴.

Ai sensi del **comma 1**, il nuovo IMAIE è un'associazione avente personalità giuridica di diritto privato disciplinato, oltre che dalla presente disposizione, anche dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del codice medesimo ed è stato costituito al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi stabiliti dalla legge n. 93 del 1992 e il mantenimento degli attuali livelli occupazionali a seguito della messa in liquidazione dell'IMAIE precedentemente istituito.

L'articolo 4 della legge n. 93 del 1992 attribuisce alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie degli artisti interpreti o esecutori firmatarie dei contratti collettivi nazionali il compito di costituire l'IMAIE, la cui finalità statutaria consiste nella tutela dei diritti degli artisti interpreti o esecutori, nonché nell'attività di difesa e promozione degli interessi collettivi di queste categorie.

L'attività del nuovo Istituto mutualistico è soggetta alla vigilanza congiunta della Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento per l'informazione e l'editoria), del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. I predetti soggetti ne approvano lo statuto ed ogni successiva modificazione, il regolamento elettorale e di attuazione dell'articolo 7 della legge n. 93 del 1992 assicurandosi, quindi, che l'assetto organizzativo sia strutturato in maniera tale da garantire efficaci forme di tutela degli artisti interpreti esecutori.

L'art. 7 della legge n. 93 dispone che i compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori, relativi ai diritti di cui non sono individuabili i titolari, sono devoluti all'IMAIE, che utilizza tali somme e quelle relative ai diritti non esercitati (art. 5, comma 5, e art. 6, comma 5), nonché la quota di cui all'art. 71-*octies*, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633³⁵ (*si veda infra*), per le attività di studio e di ricerca, nonché per i fini di promozione, di formazione e di sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociale nomina il presidente del collegio dei revisori, mentre il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dell'economia e delle finanze nominano, ciascuno, un componente del collegio dei revisori.

Si osserva che, l'articolo 4 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 93, al comma 3, dispone, invece, che, ai sensi dell'articolo 2459 del codice civile, il Ministro del turismo

³⁴ *Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro.*

³⁵ *Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.*

e dello spettacolo nomina il Presidente del collegio dei revisori dell'IMAIE, mentre il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si limita alla nomina di un membro del medesimo collegio. *Si valuti l'opportunità di operare gli opportuni coordinamenti legislativi.*

Il **comma 2** stabilisce che, a partire dal 14 luglio 2009, si considerano trasferiti al nuovo IMAIE tutti i compiti e le funzioni attribuiti all'IMAIE in liquidazione.

La disposizione in questione sottolinea, in particolare, il trasferimento al nuovo IMAIE del compito di provvedere all'incasso e alla relativa ripartizione tra gli artisti interpreti esecutori aventi diritto dei compensi indicati negli articoli 71-*septies*, 71-*octies*, 73, 73-*bis*, 80, 84 e 180-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e degli articoli 5 e 7 della citata legge n. 93 del 1992.

In base all'articolo 71-*septies* della legge n. 633 del 1941, gli autori e i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori e i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi. Detto compenso è costituito, per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti. Per i sistemi di videoregistrazione da remoto il compenso è dovuto dal soggetto che presta il servizio ed è commisurato alla remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio stesso.

L'articolo 71-*octies* prevede che il compenso di cui all'articolo precedente per apparecchi e supporti di registrazione audio sia corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il 50 per cento agli autori e loro aventi causa e per il 50 per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

L'articolo 73 dispone che il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi e in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati. Nessun compenso è dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della comunicazione istituzionale fatta dall'Amministrazione dello Stato o da enti a ciò autorizzati dallo Stato.

Ai sensi dell'articolo 73-*bis*, gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto ad un equo compenso anche quando l'utilizzazione di cui al citato articolo 73 è effettuata a scopo non di lucro.

L'articolo 80 disciplina i compensi degli artisti interpreti e degli artisti esecutori stabilendo che si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico.

L'articolo 84 sancisce, in particolare, che, salva diversa volontà delle parti, si presume che gli artisti interpreti ed esecutori abbiano ceduto i diritti di fissazione, riproduzione, radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, distribuzione, nonché il diritto di autorizzare il noleggio contestualmente alla stipula del contratto per la produzione di un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento.

L'articolo 180-*bis* statuisce che il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei diritti connessi esclusivamente attraverso la SIAE. Per i detentori dei diritti connessi la Società agisce sulla base di apposite convenzioni da stipulare con l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori per i diritti degli artisti interpreti esecutori ed eventualmente con altre società di gestione collettiva appositamente costituite per amministrare, quale loro unica o principale attività, gli altri diritti connessi.

La disciplina dei compensi spettanti agli artisti interpreti esecutori è altresì trattata, rispettivamente, dall'articolo 5 e dall'articolo 7 della citata legge 5 febbraio 1992, n. 93, i quali, richiamando gli articoli della legge 22 aprile 1941, n. 633 precedentemente enunciati, stabiliscono che tali compensi siano versati all'IMAIE dai produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di categoria, che trasmettono altresì all'IMAIE la documentazione necessaria all'identificazione degli aventi diritto. I compensi relativamente ai quali non sono individuabili i titolari sono devoluti all'IMAIE e tali somme sono utilizzate per le attività di studio e di ricerca, nonché per i fini di promozione, di formazione e di sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori.

Il nuovo IMAIE procede alla determinazione di compensi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, conformemente a quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti attuativi dell'istituto, sulla base delle determinazioni di cui all'articolo 82 della citata legge n. 633 del 1941 per ciò che concerne l'attribuzione della qualifica di artista, interprete ed esecutore.

In base al citato articolo si comprendono nella denominazione di artisti interpreti e di artisti esecutori:

- 1) coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario;
- 2) i direttori dell'orchestra o del coro;

3) i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di per sé stante e non di semplice accompagnamento.

Il personale dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori in liquidazione viene trasferito, dalla data della relativa costituzione, al nuovo IMAIE. Inoltre, al termine della procedura di liquidazione sono trasferiti anche l'eventuale residuo attivo e i crediti maturati. Al fine di regolamentare tale aspetto si fa ricorso alle disposizioni dell'articolo 2112 del Codice civile che disciplina il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda.

Infine, il **comma 3**, precisa che l'IMAIE procede alla pubblicazione nel proprio sito internet dell'elenco degli aventi diritto ai compensi. Tale pubblicazione è visibile per 1095 giorni consecutivi ed è distinta, per ogni trimestre, dall'indicazione, per ciascun avente diritto, del periodo cui si riferisce il compenso e del produttore di fonogrammi che lo ha versato. Mediante la predetta tipologia di divulgazione si considerano adempiuti, da parte del nuovo IMAIE, gli obblighi previsti dall'articolo 5, comma 3, della legge n. 93 del 1992.

Ai sensi del citato articolo entro il primo mese di ciascun trimestre l'IMAIE deve comunicare agli aventi diritto l'ammontare dei compensi maturati nel trimestre precedente pubblicando, altresì, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'elenco dei nominativi degli aventi diritto.

Articolo 8 *(Abrogazioni)*

1. Restano in vigore esclusivamente gli articoli 23, 27, 28, 32, 35, 36, 39, 42, 43 e 45 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

2. All'articolo 27, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, le parole: «sentito il Dipartimento dello spettacolo» e le parole: «di concerto con le Autorità di Governo competenti in materia di turismo ed in materia di spettacolo» sono soppresse.

3. Sono abrogati:

a) il sesto e settimo comma dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1977, n. 426;

b) il comma quarto dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1980, n. 54, mentre al comma settimo del medesimo articolo 2 le parole: «dell'articolo 1, commi sesto e settimo» sono soppresse;

c) il terzo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 43;

d) l'articolo 2, comma 392, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

e) l'articolo 14 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

L'articolo in commento reca abrogazioni e modificazioni di norme.

Il **comma 1** dispone l'abrogazione della legge 14 agosto 1967 n. 800³⁶, ad eccezione degli articoli 23, 27, 28, 32, 35, 36, 39, 42, 43 e 45.

La legge n. 800 del 1967 ha dichiarato il “rilevante interesse generale” dell'attività lirica e concertistica e ha attribuito agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate la personalità giuridica di diritto pubblico, sottoponendoli alla vigilanza dell'autorità di Governo competente (all'epoca Ministero del turismo e dello spettacolo). La legge, inoltre, operava la classificazione delle istituzioni appartenenti al settore, tra le quali compaiono gli enti autonomi lirici (successivamente trasformati in fondazioni lirico-sinfoniche), le istituzioni concertistiche assimilate, i teatri di tradizione, le istituzioni concertistico orchestrali, le manifestazioni, i festival, i concorsi, le rassegne per la promozione della musica e le attività sperimentali di perfezionamento professionale. Si ricorda che l'intero titolo II, recante le disposizioni relative agli enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate, era già stato oggetto di abrogazione, ad eccezione degli articoli 6, 7, 16, 19 e 23, da parte del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134³⁷, ma era da ritenersi nuovamente vigente, prima

³⁶ *Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali.*

³⁷ *Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.*

dell'abrogazione recata dall'articolo in commento, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 503 del 2000, che ha dichiarato l'illegittimità del suddetto decreto legislativo n. 134 del 1998 per eccesso di delega.

Si riporta qui di seguito una breve descrizione degli articoli non abrogati.

L'articolo 23 stabilisce l'obbligo in capo ai comuni sede dell'ente lirico o istituzione concertistica, di mettere a disposizione i teatri e i locali necessari all'espletamento delle attività dell'ente.

L'articolo 27 reca disposizioni sull'organizzazione delle manifestazioni liriche da attuare con il concorso dello Stato. Tali manifestazioni sono promosse da regioni, enti locali, enti provinciali per il turismo, istituzioni musicali ed enti con personalità giuridica pubblica o privata, non aventi scopo di lucro ovvero che reimpiegano gli eventuali utili derivanti dalle manifestazioni sovvenzionate nell'organizzazione di attività analoghe. Nelle località sede di enti lirici possono essere organizzate solamente manifestazioni di particolare interesse culturale.

L'articolo 28 reca l'elenco dei teatri di tradizione (Petruzzelli di Bari, Grande di Brescia, Massimo Bellini di Catania, Sociale di Como, Ponchielli di Cremona, Comunale di Ferrara, Sociale di Mantova, Comunale di Modena, Coccia di Novara, Regio di Parma, Municipale di Piacenza, Verdi di Pisa, Municipale di Reggio Emilia, Sociale di Rovigo, Comunale di Treviso, nonché il Comitato Estate Livornese di Livorno e l'Ente Concerti Sassari di Sassari) e istituzioni concertistico-orchestrale (Haydn di Bolzano e Trento, AIDEM di Firenze, Angelicum di Milano, Pomeriggio Musicale di Milano, Sinfonica Siciliana di Palermo, Sinfonica di San Remo).

Si segnala, peraltro, che, a seguito della legge 11 novembre 2003, n. 310, è stata costituita la Fondazione Petruzzelli e teatro di Bari.

L'articolo 32 dispone in ordine all'organizzazione delle manifestazioni concertistiche, corali e di balletto, da attuare con il concorso finanziario dello Stato. Tali manifestazioni, analogamente a quanto previsto dall'articolo 27 in relazione alla lirica, sono organizzate da enti, società, istituzioni ed associazioni non aventi scopo di lucro. L'articolo elenca, inoltre, una serie di criteri per la determinazione delle sovvenzioni.

L'articolo 35 vieta la cessione della gestione delle manifestazioni.

L'articolo 36 dispone in ordine alla possibilità di finanziare festival nazionali e internazionali, in particolare il festival internazionale di musica contemporanea della Biennale di Venezia.

L'articolo 39 reca disposizioni sulla liquidazione delle sovvenzioni.

L'articolo 42 istituisce, presso il ministero competente (allora Ministero per il turismo e lo spettacolo), l'elenco delle imprese liriche, specificando le indicazioni che obbligatoriamente devono comparire nell'elenco stesso. Il successivo articolo 43 stabilisce che i provvedimenti di ammissione e cancellazione dall'elenco sono adottati dal capo del Dipartimento dello spettacolo, sentita la commissione consultiva per la musica. L'articolo 45 dispone in ordine alla cancellazione dal predetto elenco per mancanza di uno o più requisiti richiesti per la iscrizione ovvero per gravi deficienze emerse nello svolgimento dell'attività prevista dall'articolo 27 (*vedi sopra*).

In relazione all'abrogazione dell'articolo 54 della legge n. 800, si fa presente che tale articolo reca, a sua volta, l'abrogazione di altre disposizioni; la sua abrogazione potrebbe suscitare incertezza in ordine alla reviviscenza di dette disposizioni, ove non si disponga esplicitamente al riguardo.

Il **comma 2** modifica l'articolo 27 del testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). L'articolo disciplina l'ingresso per lavoro in casi particolari e il comma 2, oggetto della modifica, stabilisce in ordine alle autorizzazioni richieste a lavoratori extracomunitari per la produzione e realizzazione di spettacoli. A tal fine, i lavoratori possono essere assunti, derogando talune disposizioni del testo unico, previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche. Con la modifica recata dal decreto legge in esame, si abroga il riferimento al parere del Dipartimento dello spettacolo per il rilascio della suddetta autorizzazione. Inoltre, secondo la formulazione previgente, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con le Autorità di Governo competenti in materia di turismo e in materia di spettacolo, determinava le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione. Con la modifica del decreto-legge si espunge il riferimento all'Autorità competente per lo spettacolo.

Il **comma 3, lettera a)**, reca l'abrogazione di due commi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1977, n. 426³⁸, relativi a modalità di finanziamento di determinate manifestazioni a favore dei teatri di tradizione e delle istituzioni concertistico-orchestrali come definiti dall'articolo 28 della legge n. 800 del 1967, oppure a favore di assegnatari che abbiano beneficiato per almeno tre anni di sovvenzioni statali. Tale modalità, oggetto dell'abrogazione, consiste nell'anticipazione dell'80% della sovvenzione all'atto della concessione dei contributi medesimi con successiva erogazione del residuo a manifestazioni ultimate. La successiva **lettera b)**, oltre ad un adeguamento di carattere formale conseguente all'abrogazione di cui alla precedente lett. a), opera l'abrogazione dello stesso tipo di modalità di erogazione con anticipo dell'80% con riferimento alle sovvenzioni di cui all'articolo 2 della legge 6 marzo 1980, n. 54, recante "Interventi a sostegno delle attività musicali".

Si segnala che la lettera b) dispone, secondo il testo, l'abrogazione del comma quarto e la modifica del comma settimo dell'articolo 2 della legge n. 54 del 1980. La disposizione corrisponde a quanto sopra descritto solo considerando quale primo comma un comma già precedentemente abrogato. Si rileva altresì che i commi dell'articolo 2 modificato sono privi di numerazione.

La **lettera c)** prevede l'abrogazione del comma terzo dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 43³⁹, anch'essa riguardante la modalità di erogazione di contributi per spettacoli con la modalità dell'anticipazione dell'80% della quota con riferimento alle sovvenzioni ivi disciplinate.

La **lettera d)** reca l'abrogazione del comma 392 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2008.

³⁸ *Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali.*

³⁹ *Interventi straordinari a favore delle attività dello spettacolo.*

Il comma 392 dispone, per le fondazioni lirico-sinfoniche, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato negli anni 2008, 2009 e 2010. Assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico, tecnico ed amministrativo per i posti specificatamente vacanti nell'organico funzionale approvato possono essere effettuate esclusivamente al fine di sopperire a comprovate esigenze produttive, previa autorizzazione del Ministero vigilante. Per il medesimo periodo il personale a tempo determinato non può superare il 15 per cento dell'organico funzionale approvato.

La **lettera e)** dispone l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159⁴⁰.

L'articolo 14 abrogato disponeva che l'affidamento dei servizi aggiuntivi (servizio editoriale, accoglienza, caffetteria, ristorazione, guardaroba, ecc), negli istituti e luoghi di cultura può avvenire in forma integrata sia in relazione alle varie tipologie di servizi sia ai diversi istituti e luoghi di cultura. Esso inoltre rinviava ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, tenendo conto delle norme comunitarie, della specificità delle prestazioni richieste nonché dell'esperienze e dei titoli professionali occorrenti, la disciplina dell'organizzazione dei servizi aggiuntivi, prevedendo, tra l'altro, che l'affidamento integrato dei servizi potesse avvenire, se necessario, con termini iniziali differenziati. In attuazione di quanto qui previsto è stato emanato il decreto ministeriale 29 gennaio 2008⁴¹. La disposizione abrogata disponeva, infine, che in attesa dell'entrata in vigore della disciplina sull'affidamento integrato dei servizi aggiuntivi, i rapporti in atto restavano validi sino alla scadenza o, se già scaduti, fino all'aggiudicazione delle gare che dovevano essere bandite entro il 28 febbraio 2008.

Secondo quanto affermato dalla relazione introduttiva al disegno di legge di conversione, l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto-legge n. 159 del 2007 è finalizzato a "restituire all'Amministrazione il normale ambito di discrezionalità tecnico-amministrativa nella scelta di merito sulle procedure di affidamento in concessione dei cosiddetti «servizi aggiuntivi». L'affidamento integrato in *global service* dei servizi di accoglienza al pubblico e di quelli strumentali degli istituti e luoghi della cultura previsto dalla norma abrogata, secondo la relazione, oltre ad essere in contrasto con le norme comunitarie e del codice degli appalti (decreto legislativo n. 163 del 2006) impedirebbe all'Amministrazione "di compiere le proprie valutazioni tecniche di convenienza amministrativa sull'opportunità o meno di accorpate o di scindere i singoli servizi all'interno dei singoli istituti museali".

⁴⁰ *Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale*, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 settembre 2007, n. 222.

⁴¹ *Modalità di affidamento a privati e di gestione integrata dei servizi aggiuntivi presso istituti e luoghi della cultura*.

Articolo 9
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

L'articolo dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO A FRONTE

Articolo 3

(Disposizioni in materia di personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche)

Comma 3

Decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7	
<i>Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti</i>	
Articolo 3-ter	
<i>Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1. Le fondazioni lirico-sinfoniche operano nel rispetto dei criteri di gestione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e coordinano periodicamente le proprie attività allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse e di raggiungere più larghe fasce di pubblico.	1. <i>Identico.</i>
2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto non avente natura regolamentare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina il pieno ed efficace coordinamento delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche al fine di assicurare economie di gestione ed in particolare il contenimento o la riduzione delle spese di allestimento, dei costi delle scritture artistico-professionali, anche mediante lo scambio di materiali scenici, corpi artistici e spettacoli, e dei costi per le collaborazioni a qualsiasi titolo.	2. <i>Identico.</i>

Decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7	
<i>Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti</i>	
Articolo 3-ter	
<i>Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>3. Il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico-sinfoniche assicura l'ottimale utilizzazione del personale dipendente in ragione delle professionalità e delle esigenze produttive delle fondazioni, con particolare riferimento al personale dipendente che svolge le attività di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, o che svolge attività di lavoro autonomo o professionale.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. I contratti integrativi aziendali delle fondazioni lirico-sinfoniche sono sottoscritti esclusivamente nelle materie e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, non possono disciplinare istituti non esplicitamente loro demandati dal medesimo contratto collettivo e non possono derogare a quanto previsto in materia di vincoli di bilancio.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p>5. Nelle more della stipula dei contratti integrativi aziendali secondo le modalità di cui al presente articolo, con apposita delibera del consiglio di amministrazione possono essere concesse ai dipendenti delle fondazioni che presentino condizioni di equilibrio economico-finanziario anticipazioni economiche, da riassorbirsi con la stipula dei predetti contratti integrativi, strettamente correlate ad accertati e rilevanti aumenti della produttività. La delibera di cui al primo periodo è sottoposta al collegio dei revisori che ne</p>	<p>5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale, le clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali stipulati in contrasto con i principi di cui ai commi 2 e 4 e con il medesimo contratto collettivo nazionale non possono essere applicati e vengono rinegoziati tra le parti. Sono comunque nulli e improduttivi di effetti i preaccordi o le intese non formalmente qualificabili come contratti integrativi aziendali ai sensi</p>

Decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7	
<i>Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti</i>	
Articolo 3-ter	
<i>Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>verifica la compatibilità economica e la validità. Il consiglio di amministrazione di ogni singola fondazione individua con apposita delibera le risorse necessarie per la contrattazione integrativa nel rispetto del principio del pareggio di bilancio; tale delibera è sottoposta al collegio dei revisori che ne verifica la compatibilità con il conto economico e il rispetto dei principi di cui al comma 4. I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. Le delibere di cui al presente comma, corredate del parere reso dal collegio dei revisori, sono trasmesse al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze.</p>	del comma 4.
<p>6. Per l'anno 2005, alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Fino al medesimo termine, il personale a tempo determinato non può superare il 15 per cento dell'organico funzionale approvato. Hanno comunque facoltà di assumere personale a tempo indeterminato, nei limiti delle rispettive piante organiche e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le fondazioni con bilancio verificato dell'anno precedente almeno in pareggio.</p>	6. <i>Identico.</i>

Decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7	
<i>Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti</i>	
Articolo 3-ter	
<i>Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche</i>	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)

Articolo 3

(Disposizioni in materia di personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche)

Comma 7

<p>Decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 182</p> <p><i>Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS</i></p>	
<p>Articolo 4</p> <p><i>Modalità di calcolo e requisiti d'accesso delle prestazioni pensionistiche</i></p>	
<p>Testo previgente</p>	<p>Testo modificato</p>
<p>1. A partire dal 1° gennaio 1997 per i lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , già iscritti alla data del 31 dicembre 1995, l'età pensionabile è gradualmente elevata in ragione di un anno anagrafico ogni 18 mesi fino al raggiungimento dell'età prevista dall'assicurazione generale obbligatoria, salvo quanto disposto dal comma 2.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Il diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato al compimento dell'età indicata nell'allegata tabella C per i lavoratori già iscritti alla data del 31 dicembre 1995 ed appartenenti alle seguenti categorie:</p> <p>a) attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, presentatori e disc-jockey;</p> <p>b) attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;</p> <p>c) direttori d'orchestra e sostituti;</p> <p>d) figuranti e indossatori.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 182	
<i>Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS</i>	
Articolo 4	
<i>Modalità di calcolo e requisiti d'accesso delle prestazioni pensionistiche</i>	
Testo previgente	Testo modificato
3. Per i lavoratori dello spettacolo già iscritti alla data del 31 dicembre 1995, appartenenti alle categorie degli artisti lirici, professori d'orchestra, orchestrali, coristi, concertisti, cantanti di musica leggera, continuano a trovare applicazione i limiti di età stabiliti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.	3. <i>Identico.</i>
4. A decorrere dal 1° gennaio 1998 per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tescicorei e ballerini già iscritti alla data del 31 dicembre 1995 l'età pensionabile è gradualmente elevata in ragione di un anno anagrafico ogni diciotto mesi fino a raggiungere l'età di 52 anni per gli uomini e 47 anni per le donne.	4. Per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tescicorei e ballerini, l'età pensionabile è fissata per uomini e donne al compimento del quarantacinquesimo anno di età anagrafica, con l'impiego, per i lavoratori cui si applica integralmente il sistema contributivo o misto, del coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo all'età inferiore.
5. Ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni, i lavoratori di cui al comma 4 conseguono il diritto alla pensione quando siano trascorsi almeno venti anni dalla data iniziale dell'assicurazione al Fondo e risultino versati in loro favore un numero di contributi giornalieri effettivi in costanza di lavoro o accreditati ai sensi dell'articolo 1, comma 15, esclusivamente con la qualifica di tescicoreo o ballerino, secondo l'allegata tabella D.	5. <i>Identico.</i>
6. Per le pensioni con decorrenza 1° gennaio 1997 per i lavoratori di cui	6. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 182	
<i>Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS</i>	
Articolo 4	
<i>Modalità di calcolo e requisiti d'accesso delle prestazioni pensionistiche</i>	
Testo previgente	Testo modificato
all'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 , fermi restando i requisiti per il pensionamento di anzianità previsti dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , l'importo del relativo trattamento pensionistico è ridotto in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del requisito di 35 anni di anzianità contributiva, secondo le percentuali indicate nella tabella A di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.	
7. Ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni, i requisiti contributivi da far valere ai fini degli articoli 6 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi esclusivamente ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo. L'articolo 6, secondo comma, e le parole: «di cui almeno due terzi riferiti ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo» dell'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 , sono abrogati.	<i>7. Identico.</i>
8. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la quota di pensione relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992,	<i>8. Identico.</i>

Decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 182	
<i>Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS</i>	
Articolo 4	
<i>Modalità di calcolo e requisiti d'accesso delle prestazioni pensionistiche</i>	
Testo previgente	Testo modificato
l'aliquota di rendimento annuo del 2 per cento è applicata sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria diviso per 312. Le quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il suddetto limite sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.	
9. Per i lavoratori di cui all'articolo 3, comma 7, l'importo della pensione annua è determinato sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, commi 6, 7 e 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335.	9. <i>Identico.</i>
10. L'aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni di cui al comma 9 è fissata al 33 per cento. La contribuzione così ottenuta è rivalutata in base ai criteri di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, della citata legge n. 335 del 1995 .	10. <i>Identico.</i>
11. I criteri di calcolo di cui ai commi 9 e 10 trovano altresì applicazione nel caso di liquidazione della quota di pensione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), della citata legge n. 335 del 1995.	11. <i>Identico.</i>
12. Ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 7, si applica l'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della citata legge n. 335 del 1995 .	12. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 182	
<i>Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS</i>	
Articolo 4	
<i>Modalità di calcolo e requisiti d'accesso delle prestazioni pensionistiche</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>13. Per i lavoratori appartenenti alle categorie dei tescicorei e ballerini iscritti successivamente alla data del 31 dicembre 1995, stante la specificità dell'attività lavorativa svolta, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , è consentito aggiungere alla propria età anagrafica, ai fini del conseguimento dell'età pensionabile prevista dall'articolo 1, comma 20, della citata legge n. 335 del 1995, e per l'applicazione dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995 , un anno ogni quattro di lavoro effettivamente svolto nelle suddette qualifiche, fino ad un massimo di cinque anni.</p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p>14. I lavoratori di cui al comma 13 e i rispettivi datori di lavoro, in funzione dell'anticipo dell'età pensionabile, sono tenuti al versamento al Fondo, di un'aliquota contributiva aggiuntiva di finanziamento pari, rispettivamente, all'1 per cento e al 2 per cento.</p>	<p>14. <i>Identico.</i></p>

Articolo 5*(Disposizioni in materia di attività cinematografiche)***Comma 1**

Decreto legge 23 aprile 1993, n. 118	
<i>Disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA</i>	
Articolo 5-bis	
Testo previgente	Testo modificato
1. L'Ente autonomo di gestione per il cinema è trasformato in società per azioni con le procedure di cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni e integrazioni.	1. <i>Identico.</i>
2. In attesa del riordino della disciplina generale delle partecipazioni societarie dello Stato , nella società di cui al comma 1 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica assume la titolarità delle relative partecipazioni e il Ministro per i beni e le attività culturali esercita i diritti dell'azionista, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari.	2. Nella società di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze assume la titolarità delle relative partecipazioni e il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: "Ministro" , esercita i diritti dell'azionista, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari.
3. La società presenta, annualmente, all'autorità competente in materia di turismo e spettacolo, unitamente alle società in essa inquadrate, una proposta di programma di produzione, distribuzione e promozione in Italia e all'estero di opere cinematografiche di	3. La società di cui al comma 1 presenta al Ministro una proposta di programma coerente con gli obiettivi strategici individuati nell'atto di indirizzo emanato annualmente. L'atto d'indirizzo riguarda attività e servizi di interesse generale, con esclusione

Decreto legge 23 aprile 1993, n. 118	
<i>Disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA</i>	
Articolo 5-bis	
Testo previgente	Testo modificato
<p>lungo e corto metraggio di interesse culturale, un programma di attività nei settori dell'esercizio, delle industrie tecniche e dei servizi e di altre attività previste dagli statuti delle singole società inquadrate, nonché una proposta di programma di attività finanziaria volta al potenziamento del cinema nazionale ed un programma di riconversione e restauro di pellicole e materiali fotocinematografici dei propri archivi; è tenuta inoltre a presentare un programma di acquisizione e potenziamento di sale cinematografiche per promuovere in particolare la programmazione della cinematografia italiana ed europea. (<i>segue</i>)</p>	<p>della produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali. Sono ricompresi nelle attività e servizi di interesse generale l'eventuale gestione, per conto del Ministero, del fondo e della annessa contabilità speciale di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché la distribuzione, in coerenza con gli obiettivi individuati nell'atto di indirizzo, di:</p> <p>a) opere cinematografiche prime e seconde di lungometraggio;</p> <p>b) opere cinematografiche di cortometraggio;</p> <p>c) opere cinematografiche espressione di tecniche sperimentali o che utilizzano nuove tecnologie.</p>
<p>(<i>segue comma 3</i>) Con decreto dell'autorità competente in materia di turismo e spettacolo, sulla base del programma preventivamente approvato, vengono assegnate ed erogate le relative sovvenzioni a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, sulla base di una percentuale della quota del Fondo medesimo destinata al cinema, previamente definita per ciascun anno con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Tali sovvenzioni sono sostitutive di tutti i contributi previsti dalla legislazione vigente a favore dell'Ente autonomo di gestione per il cinema e delle società in esso inquadrate a carico del Fondo suddetto.</p>	<p>4. Il programma annuale delle attività di cui al comma 3 è approvato dal Ministro, che assegna le risorse finanziarie necessarie per il suo svolgimento e per il funzionamento della società, inclusa la copertura dei costi per il personale. Le attività del programma annuale sono svolte entro l'anno di riferimento, salvo eventuali variazioni da comunicare al Ministro entro il semestre successivo alla chiusura dell'anno di riferimento. In quest'ultimo caso, tali attività possono essere realizzate entro la fine dell'esercizio successivo.</p>

Decreto legge 23 aprile 1993, n. 118 <i>Disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA</i>	
Articolo 5-bis	
Testo previgente	Testo modificato
Il programma deve essere realizzato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla data della sua approvazione.	
4. Nella prospettiva della costituzione di un polo pubblico dell'audiovisivo, la società stipula convenzioni con l'IRI S.p.a. nei settori di attività di interesse comune.	

Articolo 5

(Disposizioni in materia di attività cinematografiche)

Comma 2

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28	
<i>Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137</i>	
Articolo 12	
<i>Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1. È istituito presso il Ministero il Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche.	1. <i>Identico.</i>
2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse finanziarie disponibili ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto: a) sul fondo speciale di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni; b) sul fondo particolare di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni; c) sul fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni; d) sul fondo di sostegno di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni; e) sul fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153.	2. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28	
<i>Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137</i>	
Articolo 12	
<i>Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche</i>	
Testo previgente	Testo modificato
I fondi di cui alla citata legge n. 1213 del 1965, legge n. 819 del 1971, legge n. 378 del 1980 e legge n. 153 del 1994, sono contestualmente soppressi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	
<p>3. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato:</p> <p>a) al sostegno degli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche per la produzione di opere filmiche, anche con riferimento alla realizzazione di colonne sonore, e per lo sviluppo di sceneggiature originali di particolare rilievo culturale e sociale;</p> <p>b) alla corresponsione di contributi a favore di imprese di distribuzione ed esportazione, anche per la realizzazione di versioni dei film riconosciuti di interesse culturale in lingua diversa da quella della ripresa sonora diretta;</p> <p>c) alla corresponsione di contributi sugli interessi dei mutui ed alla concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonché per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie;</p> <p>d) alla concessione di mutui decennali a</p>	3. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28	
<i>Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137</i>	
Articolo 12	
<i>Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>tasso agevolato o contributi sugli interessi a favore delle industrie tecniche cinematografiche, per la realizzazione, la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di post-produzione;</p> <p>e) alla corresponsione di contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore delle attività cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro con riferimento ad altri settori dello spettacolo.</p>	
<p>3-bis. Alle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.</p>	<p>3-bis. <i>Identico.</i></p>
<p>4. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono stabilite annualmente le quote percentuali del Fondo di cui al comma 1, in relazione alle finalità di cui al comma 3.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p>5. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di erogazione dei contributi, nonché le modalità tecniche di monitoraggio dell'impiego dei contributi concessi.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>
<p>6. Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 2 alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28	
<i>Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137</i>	
Articolo 12	
<i>Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>presente decreto, nonché la percentuale della quota cinema del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle imprese di produzione e distribuzione, nella misura residua all'esito delle domande valutate secondo il regime transitorio di cui all'articolo 27, confluiscono nel Fondo di cui al comma 1. Nel medesimo Fondo confluiscono, altresì, le eventuali risorse relative a rientri di finanziamenti erogati sui fondi di cui al comma 2, previo versamento dell'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni al bilancio dello Stato.</p>	
<p>7. Il Ministero gestisce il Fondo di cui al comma 1 avvalendosi di appositi organismi e mediante la stipula di convenzioni con uno o più istituti di credito, selezionati, ai sensi delle disposizioni vigenti, in base ai criteri delle più vantaggiose condizioni di gestione offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio. Le risorse del medesimo Fondo sono versate su apposita contabilità speciale, intestata all'organismo affidatario del servizio, per il funzionamento della quale si applicano le modalità previste dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.</p>	<p>7. Il Ministero gestisce il Fondo di cui al comma 1 avvalendosi di appositi soggetti selezionati ai sensi delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la società di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e successive modificazioni. Le risorse del medesimo Fondo sono versate su apposita contabilità speciale, intestata all'organismo affidatario del servizio, per il funzionamento della quale si applicano le modalità previste dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.</p>
<p>8. La gestione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 resta affidata, fino al 31 dicembre 2006, alla Banca nazionale</p>	<p>8. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 <i>Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137</i>	
Articolo 12 <i>Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche</i>	
Testo previgente	Testo modificato
del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a.	

Articolo 6

(Disposizioni in materia di registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive)

Comma 1

Legge 22 aprile 1941, n. 633	
<i>Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio</i>	
Articolo 103	
Testo previgente	Testo modificato
È istituito presso il Ministero della cultura popolare un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge.	<i>Identico.</i>
La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche.	La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e attività culturali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi, sentita la SIAE, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono determinate le caratteristiche del registro, le modalità di registrazione delle opere, le relative tariffe e la documentazione probatoria necessaria per l'accertamento della titolarità dei diritti.
In detti registri sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento.	<i>Identico.</i>

Legge 22 aprile 1941, n. 633	
<i>Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio</i>	
Articolo 103	
Testo previgente	Testo modificato
<p>Alla Società italiana degli autori ed editori è affidata, altresì, la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. Per le opere cinematografiche la presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo comma.</p>	<p>La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. Per le opere cinematografiche e per le opere audiovisive la presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo comma.</p>
<p>La tenuta dei registri di pubblicità è disciplinata nel regolamento.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici.</p>	<p><i>Identico.</i></p>

Articolo 6

(Disposizioni in materia di registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive)

Comma 2

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 <i>Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>Articolo 23</p> <p>Pubblico registro per la cinematografia</p> <p>1. I film riconosciuti di nazionalità italiana, e quelli agli stessi equiparati ai sensi dell'articolo 6, ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal presente decreto, sono iscritti nel pubblico registro per la cinematografia, istituito ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, tenuto dalla SIAE.</p>	<p><i>Abrogato</i></p>

Articolo 8
(Abrogazioni)

Comma 1

Legge 14 agosto 1967, n. 800⁴²
Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali

TITOLO I
Disposizioni generali

Articolo 1. Presupposti e finalità della legge

Lo Stato considera l'attività lirica e concertistica di rilevante interesse generale, in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale.

Per la tutela e lo sviluppo di tali attività lo Stato interviene con idonee provvidenze.

Articolo 2. Fondi per il sovvenzionamento delle attività liriche e musicali.

Per il raggiungimento dei fini di cui al precedente articolo, sono stanziati annualmente in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, a partire dall'esercizio finanziario 1967:

a) un fondo di lire 12 miliardi da erogare in contributi agli enti ed istituzioni di cui al successivo art. 6;

b) un fondo da erogare in sovvenzioni a favore di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto da svolgere in Italia ed all'estero e di altre iniziative intese all'incremento ed alla diffusione delle attività musicali. Tale fondo è costituito:

dal 60% dell'aliquota del 6,17% sui proventi del canone base di lire 420 per abbonamenti alle radioaudizioni circolari prevista dall'art. 4 del [R.D.L. 1° aprile 1935, n. 327](#), convertito nella [L. 6 giugno 1935, n. 1142](#), e dall'art. 2 del R.D.L. 16 giugno 1938, n. 1547, convertito nella L. 18 gennaio 1939, n. 423;

⁴² Si riporta il testo della legge evidenziando in neretto gli articoli non più vigenti per effetto dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge in esame.

dal 60% dell'aliquota del 2% dei proventi lordi della società RAI-Radiotelevisione italiana, prevista dall'art. 21 della convenzione approvata con [D.P.R. 26 gennaio 1952, n. 180](#), modificato dall'art. 2 della convenzione approvata con [D.P.R. 19 luglio 1960, n. 1034](#) ;

dai 2/3 dell'aliquota del 6% dei diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi genere e sulle scommesse al netto dell'aggio spettante alla Società italiana autori ed editori, prevista dal [decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62](#).

Il fondo di cui alla lettera a) del presente articolo può essere oggetto di revisione biennale, in relazione alle accertate necessità di sviluppo degli enti e delle istituzioni indicate nel successivo art. 6, nonché alle esigenze di eventuali nuovi enti lirici riconosciuti per legge.

Non meno del 25 per cento del fondo annuale di cui alla lettera b) del presente articolo è assegnato ai teatri di tradizione e alle istituzioni concertistico-orchestrali di cui al successivo articolo 28. Tale percentuale sarà adeguata, con apposito provvedimento, ogni due anni in rapporto all'aumento dei costi e all'eventuale riconoscimento di altri teatri e di istituzioni concertistico-orchestrali ai sensi dell'art. 28.

A partire dall'anno finanziario 1968, l'aliquota del 6 per cento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, prevista dal [D.Lgs. 20 febbraio 1948, n. 62](#), l'aliquota del 6,17 per cento sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni, prevista dall'art. 4 del [R.D.L. 1° aprile 1935, n. 327](#) e dall'art. 2 del R.D.L. 16 giugno 1938, n. 1547, da destinare al finanziamento delle manifestazioni teatrali e musicali, verranno ragguagliate al gettito dei rispettivi proventi conseguito nel penultimo esercizio precedente a quello di competenza.

Articolo 3. Commissione centrale per la musica.

Per l'esame dei problemi generali concernenti le attività musicali e per lo svolgimento delle attribuzioni specifiche fissate dalla presente legge, è istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo la Commissione centrale per la musica.

La Commissione è presieduta dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato del medesimo dicastero ed è composta da:

- a) il direttore generale dello spettacolo;
- b) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- c) un rappresentante del Ministero dell'interno;
- d) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- e) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- f) un rappresentante della RAI-Radiotelevisione italiana;
- g) sei sovrintendenti di enti autonomi lirici, fra i quali il sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano e il sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma;
- h) il presidente dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia;

- i)* un rappresentante dei teatri di tradizione di cui al successivo art. 28;**
- l)* un rappresentante della Società italiana autori ed editori;**
- m)* un rappresentante degli industriali dello spettacolo;**
- n)* due rappresentanti degli organismi concertistici, di cui uno in rappresentanza delle società ed istituzioni di cui al terzo comma del successivo art. 32;**
- o)* tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;**
- p)* due rappresentanti dei musicisti;**
- q)* un direttore di orchestra;**
- r)* un rappresentante degli artisti lirici;**
- s)* un coreografo;**
- t)* due critici musicali;**
- u)* tre esponenti della cultura musicale;**
- v)* un rappresentante dei Comuni d'Italia.**

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo.

I componenti di cui alle lettere da *b)* ad *e)* sono prescelti dalle rispettive Amministrazioni tra funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore ad ispettore generale.

Il componente di cui alla lettera *i)* è designato dai teatri di tradizione e quelli di cui alla lettera *n)* sono designati dalle rispettive categorie di istituzioni e società.

I componenti di cui alle lettere *m)* e da *o)* a *t)* sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo su una terna di nominativi proposta dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. I componenti di cui alla lettera *g)* sono designati dall'Associazione nazionale enti lirici e sinfonici e quello di cui alla lettera *v)* dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia. I componenti di cui alla lettera *u)* sono scelti dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo.

I componenti indicati alle lettere da *b)* a *v)* durano in carica tre anni.

I componenti di cui alle lettere *i)*, *m)*, *n)*, *o)*, *p)*, *q)*, *r)*, *s)*, *t)* e *v)* possono essere sostituiti da supplenti, designati e nominati secondo le modalità di cui ai commi precedenti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica di direttore di divisione.

La commissione è convocata dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di sua iniziativa, o quando ne sia fatta richiesta motivata da 1/3 dei componenti.

Le riunioni della Commissione, sono valide quando siano presenti, in prima convocazione, i due terzi dei suoi componenti e, in seconda convocazione, un terzo dei suoi componenti.

Articolo 4. Coordinamento fra le attività liriche e musicali e quelle radiotelevisive.

Al Comitato permanente previsto dall'*art. 2 della [legge 4 novembre 1965, n. 1213](#)*, è demandato il compito di determinare le direttive generali in materia di coordinamento delle attività liriche e musicali con quelle radiofonica e televisiva, assicurando, nel quadro delle predette direttive, l'intervento dei Ministri competenti.

L'attuazione di tali direttive è affidata ad una Commissione esecutiva formata da tre rappresentanti della RAI-Radiotelevisione italiana, da due componenti la Commissione centrale per la musica designati dalla stessa fra quelli di cui alle lettere da g) a v) dell'*art. 3* e dal direttore generale dello spettacolo.

TITOLO II

Enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate

Articolo 5. Natura giuridica e finalità degli enti.

Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Essi non perseguono scopi di lucro ed hanno come fine la diffusione dell'arte musicale, la formazione professionale dei quadri artistici e la educazione musicale della collettività.

Per il perseguimento delle finalità sopra enunciate, gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate provvedono direttamente alla gestione dei teatri ad essi affidati, realizzando, anche nell'ambito regionale e all'estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti.

Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate sono ammesse al gratuito patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Articolo 6. Enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate.

Il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze, il Teatro Comunale dell'Opera di Genova, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona sono riconosciuti enti autonomi lirici.

Sono riconosciute istituzioni concertistiche assimilate l'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma per la gestione autonoma dei concerti e l'istituzione dei concerti del Conservatorio musicale di Stato Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari la quale, dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la denominazione di «Istituzione dei concerti e

del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina», fermo restando il disposto dell'art. 17 della convenzione approvata con regio decreto-legge 12 gennaio 1941, n. 634.

Al Teatro dell'Opera di Roma è riconosciuta una particolare considerazione per la funzione di rappresentanza svolta nella sede della capitale dello Stato.

Articolo 7. Teatro alla Scala.

Il Teatro alla Scala di Milano è riconosciuto ente di particolare interesse nazionale nel campo musicale.

Articolo 8. Centri di formazione professionale.

Con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per il lavoro e per la previdenza sociale e per il tesoro, presso gli enti autonomi lirici possono essere istituiti o riconosciuti, ove esistenti, centri di formazione professionale, in relazione alle esigenze connesse alla preparazione di nuovi quadri artistici nel settore lirico, sinfonico e della danza.

Analoghi centri possono essere istituiti presso l'Accademia nazionale di Santa Cecilia per il settore concertistico.

Le spese per il funzionamento dei centri sono a carico degli enti autonomi lirici e dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, i quali possono avvalersi dei mezzi didattico-artistici dei conservatori di musica.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo, gli enti autonomi lirici e l'Accademia nazionale di Santa Cecilia metteranno annualmente a disposizione dei centri borse di studio da assegnare, in base a graduatorie di merito, agli iscritti ai centri stessi.

Le norme relative al funzionamento dei centri ed all'abilitazione professionale degli allievi sono determinate con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per il lavoro e per la previdenza sociale e per il tesoro.

Articolo 9. Organi degli enti.

Organi degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate sono:

- a) il presidente;
- b) il sovrintendente;
- c) il Consiglio di amministrazione;
- d) il Collegio dei revisori.

Articolo 10. Presidente.

Presidente dell'ente autonomo lirico è il sindaco del Comune in cui esso ha sede.

La gestione autonoma dei concerti della Accademia nazionale di Santa Cecilia è presieduta dal presidente dell'Accademia stessa, il quale svolge anche le funzioni di sovrintendente.

L'Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina è presieduta dal presidente del Conservatorio di musica Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente o dell'istituzione, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e cura che abbiano esecuzione gli atti deliberati.

Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti un vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e svolge le funzioni che gli sono delegate dal presidente stesso.

Articolo 11. *Sovrintendente.*

Il sovrintendente è preposto alla direzione dell'attività dell'ente autonomo lirico o istituzione assimilata. Predispone i bilanci preventivi e consuntivi e, di concerto con il direttore artistico, i programmi di attività da sottoporre alla delibera del Consiglio di amministrazione.

Fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione, dura in carica quattro anni e può essere confermato.

Il sovrintendente è nominato con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, su proposta del Consiglio comunale della città sede dell'ente, od istituzione.

Il sovrintendente può essere esonerato dall'incarico per gravi motivi con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.

In caso di vacanza della carica, nel corso del quadriennio, si provvede alla sostituzione nello stesso modo previsto per la nomina. Il nuovo sovrintendente rimane in carica fino alla data di scadenza del mandato del suo predecessore.

Al sovrintendente spetta un'indennità di carica gravante sul bilancio dell'ente o istituzione, il cui ammontare è proposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Articolo 12. *Direttore artistico.*

Il direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione, fra i musicisti più rinomati e di comprovata competenza teatrale o musicologo. Il Consiglio di amministrazione ne fissa la durata in carica e l'ammontare della retribuzione.

Il direttore artistico coadiuva il sovrintendente nella conduzione artistica dell'ente o istituzione ed è responsabile dello svolgimento delle manifestazioni sotto il profilo artistico.

Le disposizioni di cui al presente e al precedente articolo si applicano, in quanto compatibili con lo statuto dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, al presidente della gestione autonoma dei concerti dell'Accademia stessa.

Articolo 13. Consiglio di amministrazione e sua composizione.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo ed è composto, oltre che dal presidente e dal sovrintendente:

- a) da tre rappresentanti del Comune, di cui uno della minoranza;
- b) da un rappresentante della Provincia;
- c) da un rappresentante della Regione, ovvero da un rappresentante designato dall'assemblea dei presidenti delle province della Regione stessa;
- d) da un rappresentante dell'ente provinciale per il turismo;
- e) da un rappresentante della locale azienda autonoma di cura, soggiorno o turismo, ove esista;
- f) dal direttore del locale conservatorio di musica o, in mancanza, di istituto musicale pareggiato;
- g) da un rappresentante degli industriali dello spettacolo;
- h) da tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;
- i) da due rappresentanti dei musicisti;
- l) dal direttore artistico.

Il numero dei rappresentanti di cui alla lettera a) è elevato a quattro per i Comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti.

La composizione di cui sopra può essere integrata, su proposta del Consiglio di amministrazione, da rappresentanti di enti sovventori pubblici o privati, in rapporto all'ammontare del contributo concesso.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'ente o istituzione.

I componenti di cui alle lettere a), b), d), e) ed f) sono designati dalle rispettive Amministrazioni; quelli di cui alle lettere g), h) ed i) dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, su proposta delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

Il Consiglio di amministrazione della gestione autonoma dei concerti dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia è composto dal presidente, da cinque accademici eletti dal corpo accademico e dai rappresentanti di cui alle lettere a), b), c), d), e), g) ed h) del primo comma del presente articolo.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.

In caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, la gestione viene affidata ad un commissario straordinario nominato con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo.

La ricostituzione del Consiglio di amministrazione è promossa dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo entro il termine di 6 mesi.

Al commissario straordinario è dovuta una indennità mensile a carico del bilancio dell'ente o dell'istituzione, determinata con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo di concerto con il Ministro per il tesoro.

Articolo 14. *Compiti del Consiglio di amministrazione.*

Il Consiglio di amministrazione, per conseguire le finalità dell'ente o istituzione, in particolare delibera:

- a) le direttive generali;**
- b) i programmi di attività;**
- c) i bilanci preventivi, le relative variazioni e i bilanci consuntivi;**
- d) gli acquisti, le alienazioni e le locazioni di beni immobili;**
- e) lo statuto;**
- f) il regolamento giuridico ed economico del personale.**

Il Consiglio di amministrazione è convocato almeno tre volte all'anno e ogniqualvolta ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio sono valide, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei componenti e, in seconda, con la presenza della metà di essi.

Le deliberazioni sulle materie di cui alle lettere *b)*, *c)* ed *e)* debbono essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei partecipanti.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione assistono i membri del Collegio dei revisori.

Articolo 15. *Collegio dei revisori.*

L'amministrazione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate è sottoposta al controllo di un Collegio dei revisori il quale effettua il riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, ed esegue verifiche di cassa.

I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente e assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato, per la durata di un quadriennio, con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo ed è costituito da quattro componenti effettivi e da quattro supplenti, designati tre, rispettivamente, dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo, dal Ministro per il tesoro e dal prefetto tra funzionari delle rispettive Amministrazioni, ed uno dal Consiglio comunale fra persone estranee all'Amministrazione comunale, e non da essa dipendenti.

Il Collegio elegge nel suo seno il presidente.

Ai revisori dei conti spetta un compenso annuo a carico dell'ente la cui misura è fissata dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo di concerto con il Ministro per il tesoro.

In caso di vacanza nel corso del quadriennio, si provvede alla sostituzione nello stesso modo previsto per la nomina. Il nuovo revisore rimane in carica sino alla data di scadenza del mandato del suo predecessore.

Articolo 16. Entrate degli enti.

Le entrate degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate sono costituite da:

- a) contributi dello Stato, della Regione e degli enti locali;**
- b) contributi di enti, associazioni e privati;**
- c) proventi patrimoniali e di gestione;**
- d) entrate eventuali.**

I contributi assegnati dallo Stato, dagli enti locali e dagli enti pubblici non concorrono a formare il reddito mobiliare degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.

Articolo 17. Bilanci degli enti.

L'inizio ed il termine dell'esercizio finanziario degli enti e delle istituzioni coincidono con l'inizio ed il termine dell'anno finanziario dello Stato.

I bilanci di previsione ed i programmi dell'attività annuale, corredati dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti, sono trasmessi, per l'approvazione, al Ministero del turismo e dello spettacolo entro il 31 maggio dell'anno precedente a quello al quale si riferiscono.

In caso di mancata approvazione, l'ente o l'istituzione provvede, sulla base della motivazione del diniego, alla redazione di un nuovo preventivo e di un nuovo programma, non oltre il 31 agosto.

Il bilancio di previsione ha esecuzione soltanto dopo l'approvazione del Ministro per il turismo e per lo spettacolo.

Le variazioni al bilancio di previsione sono deliberate dal Consiglio di amministrazione e trasmesse, entro i 15 giorni successivi, al Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'approvazione.

Gli impegni di spesa che eccedano le previsioni e le disponibilità del bilancio preventivo approvato comportano responsabilità personale e solidale dei singoli componenti il Consiglio di amministrazione, con esclusione dei consiglieri assenti e dei presenti dissenzienti; l'assenza o il dissenso debbono risultare dal verbale della riunione o da una contestazione scritta del verbale stesso.

Il bilancio consuntivo deve essere trasmesso, per la approvazione, al Ministero del turismo e dello spettacolo, entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello al quale si riferisce, corredato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti.

Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, provvede alla approvazione del bilancio di previsione e del programma annuale, entro sessanta giorni dal loro invio.

Articolo 18. Programmi di attività.

I programmi di attività annuale, da predisporre nei limiti dei bilanci preventivi, debbono tassativamente indicare il numero degli spettacoli ed il numero delle rappresentazioni.

I programmi di attività annuale debbono altresì indicare, di massima:

a) per le stagioni liriche: le opere, gli autori, l'elenco nominativo del personale artistico;

b) per le stagioni concertistiche: le caratteristiche dei concerti, le principali composizioni in programma, i direttori, i solisti, i complessi;

c) per il balletto: le opere, i coreografi, i solisti ed eventuali complessi di rilievo.

Il repertorio deve comprendere, in misura adeguata opere e composizioni di autore italiano d'ogni tempo.

Le stagioni liriche devono prevedere l'impiego di artisti di canto di nazionalità italiana. È tuttavia consentito l'impiego, nei ruoli primari, di artisti di nazionalità straniera, limitatamente ad un terzo dell'organico delle compagnie di canto impiegate durante l'intera stagione teatrale. La predetta quota può essere elevata solo nel caso di impiego di artisti stranieri residenti in Italia da almeno 5 anni. È fatto salvo, comunque, quanto disposto dal regolamento n. 38 del Consiglio della Comunità economica europea del 25 marzo 1964.

Può essere consentito l'impiego di intere compagnie di canto o di balletto di nazionalità straniera per un numero di rappresentazioni non superiori al 5 per cento di quelle previste nel programma annuale, salve particolari esigenze, di ordine eccezionale, riconosciute dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

Le eventuali variazioni apportate per esigenze tecnico-artistiche al programma di attività annuale approvato non potranno, comunque, comportare alcuna diminuzione del numero degli spettacoli e delle rappresentazioni previste dal programma stesso.

Articolo 19. Rappresentazioni a prezzi ridotti.

Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate devono programmare per gli studenti ed i lavoratori almeno il 20 per cento delle rappresentazioni e delle esecuzioni a prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate, o di riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione.

Articolo 20. Coordinamento dell'attività degli enti.

Per il coordinamento sul piano nazionale dei programmi degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, per la realizzazione tra gli stessi di scambi di materiali scenici, di artisti e di spettacoli e per l'esame dei problemi relativi al collocamento del personale di cui all'art. 47,

è istituito un apposito Comitato presieduto dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo, composto dal direttore generale dello spettacolo, dal direttore dell'Ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo, dai sovrintendenti e dai direttori artistici degli enti ed istituzioni indicati all'articolo 6.

Il Ministro può delegare il direttore generale dello spettacolo a presiedere il Comitato.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Articolo 21. *Coordinamento in sede regionale.*

Per assicurare il coordinamento delle attività musicali sovvenzionate e lo sviluppo di nuove iniziative tendenti alla diffusione della cultura musicale, il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, ferme restando le competenze delle Regioni a statuto speciale, in attesa dell'attuazione dell'ordinamento regionale, sentita la Commissione centrale per la musica, promuoverà nelle singole Regioni la costituzione di appositi Comitati composti da rappresentanti delle Amministrazioni provinciali e comunali, degli enti turistici e delle organizzazioni sindacali dello spettacolo nonché dai sovrintendenti degli enti autonomi lirici aventi sede nei capoluoghi di Regione.

Articolo 22. *Ripartizione del contributo dello Stato.*

[abrogato dal D.L. 11 settembre 1987, n. 374]

Articolo 23. *Teatri e locali.*

I Comuni, nei quali ha sede l'ente lirico o l'istituzione concertistica, sono tenuti a mettere a disposizione dell'ente o istituzione medesimi, i teatri ed i locali occorrenti per lo svolgimento dell'attività.

Articolo 24. *Incentivi a favore della nuova produzione nazionale.*

Allo scopo di favorire la diffusione della nuova produzione lirica e concertistica nazionale, sul fondo di cui alla lettera a) dell'art. 2 è riservata annualmente una somma non inferiore a 200 milioni di lire per la concessione di contributi straordinari a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate per l'allestimento e l'esecuzione di lavori italiani nuovissimi o di prima esecuzione nella città sede dell'ente o istituzione.

La misura dei contributi e le modalità di concessione sono fissate annualmente dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.

Ove la quota di 200 milioni di lire di cui al primo comma non venga in tutto o in parte utilizzata, l'importo disponibile viene accantonato e può essere utilizzato allo stesso scopo per l'esercizio successivo.

Articolo 25. *Statuto e regolamento organico degli enti.*

Gli enti e le istituzioni indicati nell'art. 6, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, devono provvedere alla redazione dello statuto e del regolamento organico del personale dipendente.

Lo statuto è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro. Il regolamento organico è approvato dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il trattamento economico del personale artistico e tecnico è regolato da contratti di lavoro tra gli enti e istituzioni e le categorie interessate.

TITOLO III

Attività musicali in Italia e all'estero

Articolo 26. *Disposizioni generali.*

Oltre all'attività svolta dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate possono essere sovvenzionate nel territorio della Repubblica manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto.

Le sovvenzioni sono assegnate con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, sul fondo indicato alla lettera *b*) dell'art. 2, tenendo conto dell'importanza delle località, degli interessi turistici, degli indici di affluenza del pubblico e delle esigenze delle zone depresse.

Articolo 27. *Organizzazione delle manifestazioni liriche.*

Le manifestazioni liriche da attuare con il concorso finanziario dello Stato sono promosse da regioni, enti locali, enti provinciali per il turismo, istituzioni musicali ed enti con personalità giuridica pubblica o privata, non aventi scopo di lucro ovvero che reimpiegano gli eventuali utili derivanti dalle manifestazioni sovvenzionate nell'organizzazione di attività analoghe.

Nelle località in cui operano enti autonomi lirici possono essere sovvenzionate soltanto manifestazioni liriche che rivestano carattere di particolare interesse culturale.

Gli assegnatari delle sovvenzioni devono assumere la diretta responsabilità della gestione delle manifestazioni, avvalendosi, per la loro realizzazione, delle società cooperative e delle imprese liriche iscritte nell'elenco di cui all'art. 42, e delle istituzioni teatrali e concertistico-orchestrali gestite da Enti pubblici.

L'organizzazione delle stagioni tradizionali, di cui al successivo art. 28, può essere curata direttamente dagli enti promotori.

Articolo 28. Teatri di tradizione e istituzioni concertistico-orchestrali.

Sono riconosciuti «teatri di tradizione»: Petruzzelli di Bari, Grande di Brescia, Massimo Bellini di Catania, Sociale di Como, Ponchielli di Cremona, Comunale di Ferrara, Sociale di Mantova, Comunale di Modena, Coccia di Novara, Regio di Parma, Municipale di Piacenza, Verdi di Pisa, Municipale di Reggio Emilia, Sociale di Rovigo, Comunale di Treviso, nonché il Comitato Estate Livornese di Livorno e l'Ente Concerti Sassari di Sassari.

Sono riconosciute istituzioni concertistico-orchestrali: Haydn di Bolzano e Trento, AIDEM di Firenze, Angelicum di Milano, Pomeriggio Musicale di Milano, Sinfonica Siciliana di Palermo, Sinfonica di San Remo.

I teatri di tradizione e le istituzioni concertistico-orchestrali hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare attività musicali che si svolgano nel territorio delle rispettive Province.

Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, può con proprio decreto, riconoscere la qualifica di «teatro di tradizione» a teatri che dimostrino di aver dato particolare impulso alle locali tradizioni artistiche e musicali e la qualifica di istituzione concertistico-orchestrale alle istituzioni con complessi stabili o semistabili a carattere professionale che svolgono annualmente almeno cinque mesi di attività.

Articolo 29. Programmi delle manifestazioni.

I programmi delle manifestazioni liriche sovvenzionate devono prevedere:

- a) l'impiego di artisti lirici di nazionalità italiana in misura prevalente;**
- b) l'impiego di non meno di 45 professori d'orchestra di nazionalità italiana, salvo i casi di esecuzione di opere da camera, per i quali è consentito un numero minore.**

Le limitazioni previste nei commi precedenti non si applicano agli artisti stranieri che abbiano svolto attività artistiche in Italia per almeno 5 anni.

Articolo 30. Recite a prezzi ridotti.

Nelle manifestazioni liriche sovvenzionate per un numero di recite non inferiore a otto, un quarto delle rappresentazioni deve essere programmato a prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate, o di riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione.

Articolo 31. Sovvenzioni e incentivi per le attività liriche.

[Abrogato dall'art. 4, L. 29 dicembre 2000, n. 400]

Articolo 32. Attività concertistiche e loro sovvenzionamento.

Le manifestazioni concertistiche, corali e di balletto, da attuare con il concorso finanziario dello Stato, sono organizzate da enti, società, istituzioni ed associazioni non aventi scopo di lucro.

L'importo delle sovvenzioni è determinato tenendo presenti:

- a) l'importanza culturale, la continuità e la durata di svolgimento dell'insieme della stagione;
- b) il numero dei lavori presentati in prima esecuzione assoluta o per l'Italia;
- c) il numero dei lavori in prima esecuzione locale, dei lavori di autore italiano vivente e dei lavori di autore italiano non eseguiti localmente da almeno venti anni;
- d) il numero e l'importanza delle manifestazioni collaterali all'attività principale.

Nell'assegnazione delle sovvenzioni sono tenute in particolare considerazione le esigenze delle società e delle istituzioni concertistiche che svolgono attività stagionale a carattere continuativo, eventualmente con propri complessi.

Nelle manifestazioni concertistiche, corali e di balletto sovvenzionate per un numero non inferiore a sei, almeno il 20 per cento delle manifestazioni deve essere programmato a prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate o di riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione.

Articolo 33. *Manifestazioni liriche e concertistiche all'estero.*

Per la diffusione dell'arte lirica e musicale italiana all'estero, il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentito il Ministero degli affari esteri e la Commissione centrale per la musica, può sovvenzionare con proprio decreto:

- a) manifestazioni liriche progettate dagli enti autonomi lirici, dai «teatri di tradizione» previsti dall'articolo 28 e da enti ed istituzioni musicali, non aventi scopo di lucro, con personalità giuridica pubblica o privata;**
- b) manifestazioni concertistiche, corali e di balletto progettate dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate, dalle istituzioni concertistico-orchestrali previste dall'articolo 28, nonché da società, istituzioni, associazioni e complessi che abbiano già svolto, da almeno due anni, attività in Italia o all'estero, o che comunque diano serie garanzie sul piano organizzativo ed artistico;**
- c) manifestazioni di concertisti solfisti di riconosciuto valore artistico.**

Articolo 34. *Sovvenzionamento delle manifestazioni all'estero.*

Per le manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto da effettuare all'estero, l'importo della sovvenzione è determinato con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo tenendo presenti:

- a) il numero delle rappresentazioni o esecuzioni ed il loro livello artistico;**
- b) la posizione geografica della località in cui si svolge la manifestazione;**
- c) l'impiego di masse orchestrali, corali e di balletto italiane;**
- d) l'inclusione nei programmi di opere liriche di autore italiano, la cui prima rappresentazione in Italia abbia avuto luogo nell'ultimo trentennio o di opere di autore italiano mai rappresentate.**

I maestri, i cantanti primari e comprimari, i primi ballerini, i coadiutori artistici, nonché i componenti i complessi concertistici e corali da impiegare nelle manifestazioni all'estero devono essere di nazionalità italiana, salvo eccezionali casi di comprovate esigenze artistiche, nei quali può essere ammessa l'utilizzazione, per i ruoli primari, di elementi stranieri in misura non superiore ad 1/4 dell'organico della compagnia di canto o del complesso concertistico.

Articolo 35. Gestione delle manifestazioni sovvenzionate.

È vietata la cessione, sotto qualsiasi forma, della gestione delle manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto sovvenzionate.

Articolo 36. Festivals nazionali ed internazionali.

Sul fondo di cui all'articolo 2, lettera b) possono essere sovvenzionati il festival internazionale di musica contemporanea della Biennale di Venezia, con un contributo annuo non inferiore ai 50 milioni, altri festivals lirici, concertistici, corali e di balletto, a carattere nazionale ed internazionale che, sentita la Commissione centrale per la musica, siano ritenuti di particolare importanza sotto l'aspetto artistico o turistico, anche in relazione alla esigenza di una più ampia diffusione della cultura musicale.

Articolo 37. Concorsi, attività sperimentali e rassegne.

[Abrogato dal comma 1147 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296]

Articolo 38. Produzione nazionale nuova e nuovissima.

Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo di concerto con il Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, sentito il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della presente legge determinerà con proprio decreto l'aliquota dei programmi musicali della RAI-Radiotelevisione italiana da riservare alla nuova e nuovissima produzione lirica e concertistica nazionale.

Articolo 39. Liquidazione sovvenzioni.

La liquidazione delle sovvenzioni e dei contributi è disposta ad attività ultimata, previa presentazione di documentazione attestante l'osservanza degli adempimenti di legge e la regolarità della gestione.

In particolare deve essere esibito il certificato rilasciato dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Enpals), ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al quarto comma aggiunto all'articolo 10, D.Lgs. 16 luglio 1947, n. 708, dalla legge di ratifica 29 novembre 1952, n. 2388, attestante che l'assegnatario della sovvenzione o del contributo non ha alcuna pendenza contributiva nei confronti dell'Ente relativamente al personale occupato per lo svolgimento della manifestazione musicale alla quale la sovvenzione od il contributo si riferisce.

Qualora esistano contestazioni o pendenze, l'Enpals rilascia un proprio certificato con l'indicazione dell'ammontare dei contributi assicurativi contestati o comunque pendenti.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo accantona in tal caso una somma pari a quella contestata o pendente sull'importo della sovvenzione o del contributo assegnato fin tanto che l'Enpals non rilasci un successivo certificato liberatorio; qualora l'assegnatario non provveda a definire entro tre mesi la sua posizione contributiva nei confronti dell'Enpals, il Ministero rimetterà direttamente all'Ente le somme corrispondenti ai contributi dovuti, con effetto liberatorio per l'Amministrazione e per l'assegnatario della sovvenzione o contributo.

È in facoltà del Ministero del turismo e dello spettacolo di concedere all'assegnatario acconti sulla sovvenzione, previa dimostrazione di avere svolto almeno il 50 per cento dell'attività.

Articolo 40. Fondo speciale.

[Abrogato dal comma 1147 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296]

Articolo 41. Sezione autonoma per il credito teatrale.

[Abrogato dall'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385]

Articolo 42. Elenco delle imprese liriche.

È istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle imprese liriche, costituite anche in forma di società cooperativa.

Le imprese sono iscritte nell'elenco in ordine alfabetico, con l'indicazione, per ciascuna di esse, della natura giuridica, della persona od organo fornito della legale rappresentanza e della sede legale.

Articolo 43. 1. I provvedimenti di ammissione e cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 42 sono adottati dal capo del Dipartimento dello spettacolo, sentita la commissione consultiva per la musica.

Articolo 44. Documentazione per l'iscrizione nell'elenco.

Le imprese di cui all'art. 42 per ottenere l'iscrizione nell'elenco, debbono produrre domanda corredata dalla seguente documentazione:

- a) certificato di cittadinanza italiana del legale rappresentante o titolare;**
- b) certificato generale del casellario giudiziale e certificato di buona condotta, entrambi in data non anteriore a tre mesi dalla domanda di iscrizione, del legale rappresentante o del titolare;**
- c) certificato di iscrizione alla Camera di commercio;**
- d) certificato della cancelleria del tribunale competente, in data non anteriore ad un mese dalla domanda di iscrizione, attestante la mancanza di procedimenti concorsuali in atto;**

e) certificato del competente ufficio distrettuale delle imposte dirette dal quale risulti l'ultimo reddito netto di categoria B definitivamente accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile;

f) attestati degli uffici statali competenti o degli istituti di credito sulla consistenza patrimoniale mobiliare ed immobiliare;

g) relazione documentata sull'attività svolta nel settore.

Le imprese costituite in società debbono, inoltre, produrre l'atto costitutivo e lo statuto in copia autentica.

Le società cooperative debbono altresì esibire:

a) certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative;

b) certificato da cui risulti che è stato effettuato a norma di legge, presso la cancelleria del tribunale competente, il deposito dell'ultimo bilancio della cooperativa e delle relative relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci;

c) copia autentica dell'elenco dei soci (maestri, professori d'orchestra, artisti, registi, coristi, tescicorei e tecnici).

Articolo 45. Cancellazione dall'elenco.

La cancellazione delle imprese dall'elenco è deliberata allorché venga accertata la mancanza di uno o più requisiti richiesti per la iscrizione ovvero per gravi deficienze emerse nello svolgimento dell'attività prevista dall'articolo 27.

Articolo 46. Pubblicazione delle sovvenzioni e dei contributi concessi.

I provvedimenti relativi alla concessione delle sovvenzioni e dei contributi previsti dalla presente legge sono pubblicati, al termine di ogni esercizio finanziario, sul Bollettino ufficiale del Ministero del turismo e dello spettacolo.

TITOLO IV

Collocamento del personale artistico

Articolo 47. Servizio scritture.

[Abrogato dall'art. 9, L. 8 gennaio 1979, n. 8]

Articolo 48. Impiego del personale artistico.

[Abrogato dall'art. 9, L. 8 gennaio 1979, n. 8]

Articolo 49. Sanzioni.

[Abrogato dall'art. 9, L. 8 gennaio 1979, n. 8]

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE

Articolo 50. Norme di attuazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, saranno emanate, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione.

Le norme di attuazione degli articoli 47 48 e 49 saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale d'intesa col ministro per il turismo e per lo spettacolo.

Articolo 51. Cessazione e costituzione degli organi degli enti.

I presidenti, i sovrintendenti, i Comitati amministrativi ed i Collegi dei revisori degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate cessano dall'attuale incarico entro due mesi dell'entrata in vigore della presente legge.

Entro lo stesso termine si provvederà alla costituzione degli organi previsti dall'articolo 9.

Articolo 52. Copertura.

Alla spesa per i contributi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2, si provvede, quanto a lire 4.000 milioni, con lo stanziamento del capitolo 1023 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1967 e, quanto a lire 8.000 milioni, mediante riduzione del fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Alla spesa per le sovvenzioni di cui alla lettera *b*) del predetto articolo 2 si provvede con quote degli stanziamenti già previsti dalle norme citate nello stesso articolo per provvidenze a favore di manifestazioni musicali e teatrali.

Alla spesa di lire 350 milioni per il conferimento statale di cui all'art. 41 si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1967.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 53. Sistemazione dei disavanzi pregressi degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo ed il Ministero del tesoro accerteranno la situazione economica e patrimoniale dei singoli enti ed istituzioni di cui all'art. 6, determinando i rispettivi disavanzi complessivi alla data del 31 dicembre 1966.

Al risanamento dei disavanzi sarà provveduto mediante mutui che gli enti e le istituzioni saranno autorizzati a contrarre con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.

L'onere di tali mutui per capitale, interessi, imposta generale sull'entrata e spese di contratto e registrazione è a carico dello Stato. L'ammortamento sarà effettuato nel termine di nove anni mediante il versamento di rate annuali posticipate a decorrere dal 1° luglio 1968.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 54. Abrogazioni.

Sono abrogate le norme del regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 438, convertito in legge 4 giugno 1936, n. 1570, e dell'art. 7 del regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538 , e successive modifiche di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 898.

Sono inoltre abrogate le norme del [regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327](#), convertito in legge 6 giugno 1935, n. 142, del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547, convertito in legge 18 gennaio 1939, n. 423, dell'art. 21 della convenzione approvata con [decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180](#) , modificato dall'art. 2 della convenzione approvata con [decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1034](#) , e del [decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62](#) , limitatamente alla destinazione ed alle modalità di erogazione dei fondi da esse previste a sostegno delle manifestazioni musicali.

È abrogata, altresì, ogni disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.

Articolo 8
(Abrogazioni)

Comma 2

Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286	
<i>Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero</i>	
Articolo 27	
<i>Ingresso per lavoro in casi particolari</i>	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)
<p>2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta provvisorio dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attività né la qualifica di assunzione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con le Autorità di Governo competenti in materia di turismo ed</p>	<p>2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, previo nulla osta provvisorio dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attività né la qualifica di assunzione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma.</p>

<p>Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 <i>Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero</i></p>	
<p>Articolo 27 <i>Ingresso per lavoro in casi particolari</i></p>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>in materia di spettacolo, determina le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma.</p>	
(...)	(...)

Articolo 8
(Abrogazioni)

Comma 3, lett. a)

Legge 22 luglio 1977, n. 426	
<i>Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali</i>	
Articolo 1	
Testo previgente	Testo modificato
<p>In attesa dell'emanazione della legge sulla nuova disciplina delle attività musicali ed al fine di fronteggiare le immediate esigenze di funzionamento degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate di cui all'art. 6, L. 14 agosto 1967, n. 800, il fondo previsto dall'art. 2, primo comma, lettera a), della predetta legge, aumentato dall'art. 3, L. 10 maggio 1970, n. 291 è elevato limitatamente agli anni finanziari 1977 e 1978 a L. 74.881.217.736.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>La ripartizione del fondo tra gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate e la liquidazione e la corresponsione dei contributi sono effettuate secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 2, commi secondo e terzo, L. 8 aprile 1976, n. 115, nella seguente misura:</p> <p>L. 71.381.217.736 per gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate;</p> <p>L. 3.500 milioni, di cui L. 2.000 milioni per l'ente autonomo Teatro alla Scala di Milano, per sostenere i programmi degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate in vista delle</p>	<p><i>Identico.</i></p>

Legge 22 luglio 1977, n. 426	
<i>Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali</i>	
Articolo 1	
Testo previgente	Testo modificato
manifestazioni all'estero.	
Per sostenere le attività musicali di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, lo stanziamento di cui alla quota stabilita dall'articolo 1, primo comma, quarto alinea, della legge 9 giugno 1973, n. 308, è elevato, limitatamente agli anni finanziari 1977 e 1978, a 11 miliardi.	<i>Identico.</i>
Il fondo speciale di lire 200 milioni previsto dall'articolo 40, primo comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800, è elevato a lire 500 milioni.	<i>Identico.</i>
La quota del predetto fondo destinata alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici, di cui allo stesso articolo 40, secondo comma lettere a) e b), è stabilita in misura non superiore a lire 200 milioni.	<i>Identico.</i>
La corresponsione di contributi è disposta, a favore dei teatri di tradizione e delle istituzioni concertistico-orchestrale, riconosciuti ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, per l'80 per cento all'atto della concessione dei contributi medesimi; l'erogazione del residuo è effettuata a manifestazioni ultimate, previa presentazione di documentazione attestante l'assolvimento di tutti gli obblighi di legge.	<i>Abrogato</i>
Acconti fino all'80 per cento dei contributi assegnati possono altresì essere concessi nei termini e con le modalità di cui al precedente comma del presente articolo alle altre attività	<i>Abrogato</i>

Legge 22 luglio 1977, n. 426 <i>Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali</i>	
Articolo 1	
Testo previgente	Testo modificato
di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, limitatamente agli assegnatari che abbiano beneficiato per almeno tre anni di sovvenzioni statali.	

Articolo 8
(Abrogazioni)

Comma 3, lett. b)

Legge 6 marzo 1980 n. 54	
<i>Interventi a sostegno delle attività musicali</i>	
Articolo 2	
Testo previgente	Testo modificato
[Comma abrogato dall'art. 2, legge 17 febbraio 1982, n. 43]	
Le sovvenzioni e i contributi da erogare sui fondi di cui al precedente comma sono liquidati, quanto a L. 105 miliardi in unica soluzione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con detrazione delle somme corrispondenti ad eventuali contestazioni o pendenze nei confronti dell'ENPALS per contributi dovuti fino al 31 dicembre 1979. Tali somme saranno accantonate dal Ministero del turismo e dello spettacolo per la destinazione e secondo la procedura di cui all'art. 39, quarto comma, legge 14 agosto 1967, n. 800.	<i>Identico.</i>
Entro lo stesso termine di trenta giorni si procederà alla liquidazione dei residui contributi e sovvenzioni assegnanti in relazione a precedenti esercizi finanziari, attribuendosi all'accantonamento effettuato a norma del comma precedente l'effetto liberatorio comportato, dalla esibizione del certificato di cui al secondo comma dello stesso articolo 39.	<i>Identico.</i>
Acconti dell'80 per cento dei contributi concessi saranno	<i>Abrogato</i>

Legge 6 marzo 1980 n. 54	
<i>Interventi a sostegno delle attività musicali</i>	
Articolo 2	
Testo previgente	Testo modificato
corrisposti nei termini e con le modalità di cui al sesto comma dell'art. 1, L. 22 luglio 1977, n. 426 , anche agli enti, società, istituzioni, associazioni che ne sono assegnatari per le attività del titolo III, L. 14 agosto 1967, n. 800 , quando le stesse risultino annualmente programmate e ne è accertato il regolare svolgimento in due precedenti esercizi.	
Per effetto delle disposizioni di cui all'art. 9, primo comma, della L. 8 gennaio 1979, n. 8 , non ostano alla liquidazione delle sovvenzioni e dei contributi già assegnati o da assegnare, ai sensi della L. 14 agosto 1967, n. 800 , e disposizioni successive comprese quelle della presente legge, eventuali inosservanze delle norme sul collocamento, comprese quelle riferibili alla prima applicazione della nuova disciplina introdotta con L. 8 gennaio 1979, n. 7, ferme restando le sanzioni penali ove previste.	<i>Identico.</i>
Sono abrogate le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 22 della L. 14 agosto 1967, n. 800 , e le corrispondenti disposizioni della L. 8 aprile 1976, n. 115 , e della L. 22 luglio 1977, n. 426.	<i>Identico.</i>
Restando in vigore le disposizioni dell'art. 1, commi sesto e settimo , dell'art. 2, ultimo comma, e dell'art. 3, L. 22 luglio 1977, n. 426.	Restando in vigore le disposizioni dell'art. 2, ultimo comma, e dell'art. 3, L. 22 luglio 1977, n. 426.
Sui contributi corrisposti alle attività regolate dalla L. 14 agosto 1967, n. 800, e dal D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni ed	<i>Identico.</i>

Legge 6 marzo 1980 n. 54	
<i>Interventi a sostegno delle attività musicali</i>	
Articolo 2	
Testo previgente	Testo modificato
integrazioni, intese a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale, non si applica la ritenuta d'acconto di cui all'art. 28, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.	
(...)	(...)

Articolo 8
(Abrogazioni)

Comma 3, lett. c)

Legge 17 febbraio 1982, n. 43	
<i>Interventi straordinari a favore delle attività dello spettacolo</i>	
Articolo 2	
Testo previgente	Testo modificato
<p>Lo stanziamento di cui al secondo comma del precedente articolo 1 è ripartito, tra gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, quanto a lire 105.000 milioni sulla base delle percentuali di suddivisione riconosciute a ciascun ente ed istituzione per la assegnazione della quota di lire 90.000 milioni di cui all'articolo 2 della legge 10 aprile 1981, n. 146 , con esclusione della quota di lire 3.500 milioni che rimane ripartita ai sensi della legge 6 marzo 1980, n. 54 , in vista di tournées all'estero, e quanto al residuo stanziamento pari a lire 61.800 milioni sulla base dei criteri indicati dall'articolo 22, terzo comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800.</p>	<i>Identico.</i>
<p>Restano in vigore le disposizioni della legge 6 marzo 1980, n. 54 . Sono abrogati i commi primo, secondo e terzo dell'articolo 1 ed il primo comma dell'articolo 2 della stessa legge. Nell'articolo 2, secondo comma, della legge medesima la espressione «quanto a lire 110 miliardi» è sostituita con «quanto a lire 105 miliardi» e la data «31 dicembre 1979» è sostituita con «31 dicembre 1981».</p>	<i>Identico.</i>

Legge 17 febbraio 1982, n. 43	
<i>Interventi straordinari a favore delle attività dello spettacolo</i>	
Articolo 2	
Testo previgente	Testo modificato
<p>La corresponsione, ai sensi del settimo comma dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1977, n. 426, dell'acconto fino all'80 per cento dei contributi per le attività musicali viene disposta contestualmente alla loro assegnazione quando dagli aventi diritto ne sia stata fatta formale richiesta, nei modi prescritti, con la stessa domanda di concessione di essi contributi.</p>	<p><i>Abrogato</i></p>
(...)	(...)

Articolo 8
(Abrogazioni)

Comma 3, lett. d)

Legge 24 dicembre 2007, n. 244	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)</i>	
Articolo 2	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)
<p>392. Ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per gli anni 2008, 2009 e 2010 alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Possono essere effettuate assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico, tecnico ed amministrativo per i posti specificatamente vacanti nell'organico funzionale approvato, esclusivamente al fine di sopperire a comprovate esigenze produttive, previa autorizzazione del Ministero vigilante. Per il medesimo periodo il personale a tempo determinato non può superare il 15 per cento dell'organico funzionale approvato.</p>	<i>Abrogato</i>
(...)	(...)

Articolo 8
(Abrogazioni)

Comma 3, lett. e)

Decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159 <i>Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p style="text-align: center;">Articolo 14</p> <p style="text-align: center;">Razionalizzazione dei servizi aggiuntivi - Beni culturali</p> <p>1. Al fine di assicurare efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi aggiuntivi di cui all'articolo 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, strumentali alla migliore fruizione dei beni culturali, razionalizzando le risorse disponibili, l'affidamento dei servizi stessi avviene in forma integrata rispetto sia alle varie tipologie indicate nel medesimo articolo 117 che ai diversi istituti e luoghi della cultura, nei quali i servizi devono essere svolti, presenti nel territorio di rispettiva competenza, da parte delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e degli Istituti dotati di autonomia speciale del Ministero per i beni e le attività culturali.</p> <p>2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, nel rispetto delle norme dell'ordinamento comunitario, tenendo conto della specificità delle prestazioni richieste nonché delle esperienze e dei titoli</p>	<p><i>Abrogato</i></p>

Decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159	
<i>Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>professionali occorrenti, è disciplinata l'organizzazione dei servizi aggiuntivi sulla base dei principi di cui al presente articolo, tra l'altro prevedendo che, in prima applicazione, l'affidamento integrato dei servizi avvenga, se necessario, anche con termini iniziali differenziati, garantendo la naturale scadenza dei rapporti concessori in corso.</p> <p>3. In attesa dell'entrata in vigore della disciplina sull'affidamento integrato dei servizi aggiuntivi di cui ai commi 1 e 2, i rapporti comunque in atto relativi ai medesimi servizi restano efficaci fino alla loro naturale scadenza, ovvero, se scaduti, fino all'aggiudicazione delle gare da bandirsi entro il 30 aprile 2008.</p>	

ALLEGATO